

SOMMARIO

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E

ATTIVITA' RUMOROSE..... 6

SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI 6

Art. 1 - Campo di applicazione 6

Art. 2 - Finalità della zonizzazione acustica del territorio comunale 6

Art. 3 - Definizioni..... 7

Art. 4 – Provvedimenti per la limitazione delle emissioni sonore..... 12

CAPO II LA ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE 13

SEZIONE I ZONIZZAZIONE ACUSTICA..... 13

Art. 5 – Classificazione acustica dello stato di fatto..... 13

Art. 6 – Classificazione acustica dello stato di progetto 14

Art. 7 - Aggiornamento della zonizzazione acustica..... 15

Art. 8 - Entrata in vigore delle norme tecniche di attuazione 16

SEZIONE II I PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO 17

Art. 9 – Piani e programmi di risanamento..... 17

Art. 10 - Piano di risanamento acustico comunale 17

Art. 11 - Piano di Risanamento delle infrastrutture di trasporto. 19

Art. 12 - Piano di risanamento delle imprese. 20

Art. 13 - Modalità di aggiornamento e/o revisione del Piano di Risanamento 20

SEZIONE III - LIMITI ACUSTICI , ZONE PARTICOLARI..... 22

Art. 14 - Limiti di zona 22

Art. 15 - Prescrizioni per le sorgenti sonore..... 25

*Art. 16 - Prescrizioni per le zone confinanti a diversa classificazione acustica
relativamente allo stato di fatto..... 25*

Art. 17 - Aree di cava..... 26

<i>Art. 18- Aree militari</i>	<i>27</i>
<i>Art. 19 - Aree adibite a manifestazioni temporanee</i>	<i>27</i>
<i>Art. 20 - Aree dedicate ad attività motoristiche.....</i>	<i>27</i>
<i>Art. 21 – Aree scolastiche.....</i>	<i>28</i>
<i>Art. 22 - Infrastrutture di trasporto.....</i>	<i>28</i>
<i>Art. 23 - Aree ferroviarie</i>	<i>28</i>
<i>Art. 24 - Aree prospicienti le infrastrutture viarie.....</i>	<i>29</i>
<i>Art. 25 - Intorno Aeroportuale</i>	<i>29</i>
CAPO III DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI TERRITORIALI	30
SEZIONE I CRITERI TECNICI PER LA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI	
PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO E DELLA VALUTAZIONE DEL CLIMA ACUSTICO	30
<i>Art. 26 - Direttive al RUE e al POC.....</i>	<i>30</i>
<i>Art. 27 – Disciplina acustica dei Piani Attuativi e/o dei Progetti di Opere.....</i>	<i>31</i>
<i>Art. 28 – Documentazione previsionale di Impatto Acustico (Do.Im.A.).....</i>	<i>32</i>
<i>Art. 29 – Documentazione Previsionale di Clima Acustico (D.P.C.A.)</i>	<i>35</i>
<i>Art. 30 - Documentazione tecnica</i>	<i>36</i>
<i>Art. 31 – Valutazioni finali e deroghe</i>	<i>38</i>
CAPO IV DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE	40
<i>Art. 32 - Ambito d'applicazione</i>	<i>40</i>
SEZIONE I - DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO –	
CANTIERI EDILI	41
<i>Art. 33 – Attività rumorose nell'ambito di cantieri</i>	<i>41</i>
<i>Art. 34 – Orari e valori limite delle attività rumorose nei cantieri edili.....</i>	<i>41</i>
<i>Art. 35 – Esclusioni</i>	<i>42</i>
<i>Art. 36– Autorizzazioni e deroghe</i>	<i>42</i>
SEZIONE II - DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO –	
PUBBLICO SPETTACOLO ED ASSIMILABILI	44

<i>Art. 37 – Definizione di manifestazione temporanea</i>	44
<i>Art. 38 - Localizzazione delle manifestazioni temporanee</i>	44
<i>Art. 39 - Classificazione delle manifestazioni temporanee</i>	44
<i>Art. 40 – Rispetto dei limiti di rumore ed orario</i>	45
<i>Art. 41 – Orari delle attività rumorose nelle manifestazioni temporanee</i>	45
<i>Art. 42 – Autorizzazioni e deroghe</i>	46
<i>Art. 43 - Luna Park e singole attrazioni dello spettacolo viaggiante</i>	48
<i>Art. 44 - Attività rumorose esercitate presso pubblici esercizi, circoli privati e locali di pubblico spettacolo</i>	48
<i>Art. 45 - Musica di sottofondo</i>	50
<i>Art. 46 - Esclusioni</i>	51
SEZIONE III - DISPOSIZIONI PER SPECIFICHE ATTIVITA' RUMOROSE	52
<i>Art. 47 – Disposizioni per specifiche attività rumorose</i>	52
<i>Art. 48 – Interventi sul traffico e sui pubblici servizi</i>	53
<i>Art. 49 - Contenimento e abbattimento dell'inquinamento acustico derivante dalla circolazione degli autoveicoli</i>	55
<i>Art. 50 - Contenimento e abbattimento dell'inquinamento acustico derivante dai pubblici servizi</i>	55
CAPO V CONTROLLI E SANZIONI	57
<i>Art.51 – Ordinanze</i>	57
<i>Art.52 - Misurazioni e controlli</i>	57
<i>Art.53 - Sanzioni</i>	57
CAPO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI.....	59
<i>Art. 54- Disposizioni transitorie e finali</i>	59
ALLEGATO A DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO (DO.IM.A.) E	
DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO (D.P.C.A.).....	60

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E ATTIVITA' RUMOROSE

SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Campo di applicazione

1. Le presenti "Norme tecniche di attuazione e regolamento delle attività rumorose" (nel seguito indicato come "regolamento") disciplinano le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi della legge 26 ottobre 1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e della legge regionale 9 maggio 2001 n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico".

2. Ai fini di cui al comma 1 valgono le definizioni indicate all'articolo 3 del presente regolamento, desunte da quanto riportato in allegato A del DPCM 1/3/91 ed all'articolo 2 dalla legge 447 del 1995 oltre che all'interno dei relativi decreti attuativi, per quanto di merito degli specifici ambiti di interesse.

Art. 2 - Finalità della zonizzazione acustica del territorio comunale

1. La zonizzazione acustica del territorio comunale persegue i seguenti obiettivi:

a) stabilire gli standard minimi di comfort acustico da conseguire nelle diverse parti del territorio comunale, in relazione alle caratteristiche del sistema insediativo di ogni contesto territoriale, ricondotto alle classificazioni di cui alla tabella A dell'allegato al decreto del Presidente del consiglio dei ministri 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";

b) costituire riferimento per la redazione del Piano di risanamento acustico di cui all'articolo 7 e articolo 15, comma 2 della legge 447 del 1995;

c) consentire l'individuazione delle criticità potenziali e delle priorità d'intervento, in relazione all'entità del divario tra stato di fatto e standard prescritti ed al grado di sensibilità delle aree e degli insediamenti esposti all'inquinamento acustico;

d) costituire supporto all'azione amministrativa dell'ente locale per la gestione delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie, nonché per la disciplina delle attività antropiche e degli usi del patrimonio edilizio, secondo i principi di tutela dell'ambiente urbano ed extraurbano dall'inquinamento acustico.

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:

a) inquinamento acustico (art.2, c.1, lett.a, L.447/95): l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.

b) attività rumorose: sono considerate "attività rumorose" tutte quelle attività in grado di alterare la condizione acustica negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, ne fanno parte:

1) le attività produttive in generale, arti e mestieri rumorosi, ovvero strumenti, macchine ed impianti a loro connessi, anche se non necessariamente funzionali allo svolgimento della attività, ma che producono rumori;

2) ogni altra attività che, pur senza l'azione di macchine, di motori o dell'uso continuo di strumenti manuali, rechi molestia al vicinato;

3) le infrastrutture di trasporto, sia quelle che attraversano ed interessano direttamente il territorio comunale, sia quelle presenti sul territorio dei comuni limitrofi, ma che interessano il territorio comunale.

c) sorgente sonora (All.A, DPCM 1/3/91): Qualsiasi oggetto, dispositivo, macchina o impianto o essere vivente idoneo a produrre emissioni sonore.

d) sorgente specifica (All.A, DPCM 1/3/91 e All.A, DM 16/3/98): sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del disturbo.

e) sorgenti sonore fisse (art.2, c.1, lett.c, L.447/95): gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili, anche in via transitoria, il cui uso produca emissioni di rumori; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, industriali, artigianali, commerciali ed agricole, nonché le attività a loro connesse; le aree adibite a parcheggio, a stabilimenti di movimentazione merci, i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci, le aree adibite ad attività sportive e ricreative.

f) sorgenti sonore mobili (art.2, c.1, lett.d, L.447/95): tutto quanto non previsto nella definizione di cui alla lettera e) ed in particolare:

1) le sorgenti sonore di natura infrastrutturale (strade, ferrovie aeroporti) per quanto specificamente disciplinato rispettivamente dai decreto ministeriale (ambiente) del 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di

misurazione dell'inquinamento acustico", dal decreto ministeriale (ambiente) del 31 ottobre 1997 "Metodologia di misura del rumore aeroportuale", dal decreto Presidente della Repubblica del 18 novembre 1998 n. 459 "Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 447 del 1995, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario", dal decreto Presidente della Repubblica del 30 marzo 2004 n. 142 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.";

2) le macchine ed attrezzature da cantiere, per il giardinaggio, l'agricoltura;

3) gli impianti per la pubblicità sonora su automezzi o mezzi mobili.

g) attività rumorose a carattere temporaneo: qualsiasi attività che si esaurisce in periodi limitati e/o legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio. Sono da escludersi le attività ripetitive o ricorrenti inserite nell'ambito di processi produttivi svolte all'interno dell'area dell'insediamento.

h) livello di pressione sonora (All.A, DPCM 1/3/91): esprime il valore della pressione acustica di un fenomeno sonoro mediante la scala logaritmica dei decibel (dB) ed è dato dalla relazione seguente:

$$L_p = 10 \log \left(\frac{p}{p_0} \right)^2 \text{ dB}$$

dove p è il valore efficace della pressione sonora misurata in pascal (Pa) e p_0 è la pressione di riferimento che si assume uguale a 20 micropascal in condizioni standard.

i) livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato 'A' (All.A, DPCM 1/3/91 e All.A, DM 16/3/98): valore del livello di pressione sonora ponderata "A" di un suono costante che, nel corso di un periodo specificato T , ha la medesima pressione quadratica media di un suono considerato, il cui livello varia in funzione del tempo. E' il parametro fisico adottato per la misura del rumore, definito dalla relazione analitica seguente:

$$L_{Aeq,T} = 10 \log \left[\frac{1}{t_2 - t_1} \int_0^T \frac{p_A^2(t)}{p_0^2} dt \right] \text{ dB(A)}$$

dove $p_A(t)$ è il valore istantaneo della pressione sonora ponderata secondo la curva A (norma I.E.C. n. 651); p_0 è il valore della pressione sonora di riferimento già

citato al punto m; T è l'intervallo di tempo di integrazione; $Leq(A), T$ esprime il livello energetico medio del rumore ponderato in curva A, nell'intervallo di tempo considerato.

j) livelli dei valori efficaci di pressione sonora ponderata "A" (All. A, DM 16/3/98): LAS, LAF, LAI. Esprimono i valori efficaci in media logaritmica mobile della pressione sonora ponderata "A" LPA secondo le costanti di tempo "slow", "fast", "impulse".

k) rumore con componenti impulsive (All.A, DPCM 1/3/91): emissione sonora nella quale siano chiaramente udibili e strumentalmente rilevabili eventi sonori di durata inferiore ad un secondo.

l) rumore con componenti tonali (All.A, DPCM 1/3/91): emissioni sonore all'interno delle quali siano evidenziabili suoni corrispondenti ad un tono puro o contenuti entro 1/3 di ottava e che siano chiaramente udibili e strumentalmente rilevabili.

m) tempo di riferimento – T_r (All.A, DPCM 1/3/91 e All.A, DM 16/3/98): rappresenta il periodo della giornata all'interno del quale si eseguono le misure; è cioè il parametro che rappresenta la collocazione del fenomeno acustico nell'arco delle 24 ore: si individuano il periodo diurno e notturno. Il periodo diurno è di norma, quello relativo all'intervallo di tempo compreso tra le h 6,00 e le h. 22,00. Il periodo notturno è quello relativo all'intervallo di tempo compreso tra le h 22,00 e le h 6,00.

n) tempo di osservazione – T_o (All.A, DPCM 1/3/91 e All.A, DM 16/3/98): è un periodo di tempo, compreso entro uno dei tempi di riferimento, durante il quale si verificano le condizioni di rumorosità che si intendono valutare.

o) tempo di misura – T_m (All.A, DPCM 1/3/91 e All.A, DM 16/3/98): è il periodo di tempo, compreso entro il tempo di osservazione, durante il quale vengono effettuate le misure di rumore. All'interno di ciascun tempo di osservazione (T_o), si individuano uno o più tempi di misura (T_m) di durata pari o minore del tempo di osservazione, in funzione delle caratteristiche di variabilità del rumore ed in modo tale che la misura sia rappresentativa del fenomeno.

p) valore limite di emissione (come da art.2, c.1, lett.e, L.447/95): il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

q) valore limite di immissione (come da art.2, c.1, lett.f, L.447/95): il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori. I valori limite di immissione sono distinti in:

1) valore limite assoluti (come da art.2, c.3, L.447/95), determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;

2) valore limite differenziali (come da art.2, c.3, L.447/95) determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale, ed il rumore residuo.

r) valore di attenzione (come da art.2, c.1, lett.g, L.447/95): valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.

s) valore di qualità (come da art.2, c.1, lett.h, L.447/95): valore di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge 447 del 1995.

t) ambiente abitativo (come da art.2, c.1, lett.b, L.447/95): ogni ambiente interno a un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo del 15 agosto 1991, n. 277 (e succ. integ. E mod.), salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive.

u) livello di rumore residuo (All.A, DM 16/3/98): Lr. È il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato 'A' che si rileva quando si escludono le specifiche sorgenti disturbanti. Esso deve essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale e non deve contenere eventi sonori atipici.

v) livello di rumore ambientale (All. A, DM 16/3/98): La. È il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato 'A' prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo (come definito al punto u) e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti, con l'esclusione degli eventi sonori singolarmente identificabili di natura eccezionale rispetto al valore ambientale della zona. E' il livello che si confronta con i limiti massimi di esposizione:

1) nel caso dei limiti differenziali, è riferito a TM;

2) nel caso di limiti assoluti è riferito a TR.

w) Livello differenziale di rumore (All.A, DPCM 1/3/91): Differenza tra il livello Leq (A) di rumore ambientale e quello del rumore residuo.

x) ricettori sensibili: qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo comprese le relative aree esterne di pertinenza; aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici ed

aree esterne destinate ad attività ricreative ed allo svolgimento della vita sociale della collettività; aree territoriali edificabili già individuate dagli strumenti della pianificazione urbanistica, vigenti al momento della presentazione del presente regolamento. Si intendono come tali, più dettagliatamente, gli ospedali, le case di cura, i centri per anziani, i centri sociali, sanitari e di riabilitazione, gli asili nido, le scuole materne, le scuole di ogni ordine e grado, gli edifici storici e monumentali e gli edifici, o parte di essi destinati a residenza, indipendentemente dalla loro classe di appartenenza.

y) locali sensibili o ad elevata sensibilità: locali degli edifici e delle abitazioni destinati ad attività di studio e di riposo.

z) attrattori: l'insiemi di edifici, singoli edifici, o parte di essi, che ospitano attività intrinsecamente non rumorose, ma in grado di condizionare l'ambiente esterno a causa della movimentazione di uomini e mezzi che si sviluppa intorno ad essi. Ne fanno segnatamente parte i supermercati e gli ipermercati, le discoteche, le sale per ricevimenti, le attività industriali, artigianali, commerciali con superficie di vendita maggiore di 500 mq e di deposito caratterizzate da elevata rotazione dei prodotti, di import-export e degli spedizionieri.

aa) fascia di pertinenza acustica infrastrutturale (art.1, DPR 142/04 e art.3 DPR 459/98): una porzione di territorio di ampiezza variabile, compresa tra le infrastrutture di trasporto esistenti, o di nuova realizzazione, ed il territorio circostante; in tale fascia valgono i limiti previsti dalle specifiche normative per l'infrastruttura, mentre per le altre fonti di rumore valgono i limiti della sottostante zonizzazione (la rappresentazione grafica del presente tematismo è riportata nella tavola 1 di zonizzazione).

bb) impianto a ciclo produttivo continuo (art. 2, DM 11/12/96): a) quello di cui non è possibile interrompere l'attività senza provocare danni all'impianto stesso, pericolo di incidenti o alterazioni del prodotto o per necessità di continuità finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale; b) quello il cui esercizio è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro o da norme di legge, sulle ventiquattro ore per cicli settimanali, fatte salve le esigenze di manutenzione. Dicesi impianto a ciclo produttivo esistente, quello in esercizio o autorizzato all'esercizio o per il quale sia stata presentata domanda di autorizzazione all'esercizio precedente all'entrata in vigore del DM 11/12/96).

cc) tecnico competente (art.2, c.6, L.447/95): è definito tecnico competente la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo. Il tecnico competente deve essere in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o del diploma universitario ad indirizzo scientifico ovvero del diploma di laurea ad indirizzo scientifico. L'attività di tecnico competente può essere svolta previa presentazione di apposita domanda all'assessorato regionale competente in materia ambientale corredata da documentazione comprovante l'aver svolto attività, in modo non occasionale, nel

campo dell'acustica ambientale da almeno quattro anni per i diplomati e da almeno due anni per i laureati o per i titolari di diploma universitario.

Art. 4 – Provvedimenti per la limitazione delle emissioni sonore

1. I provvedimenti per la limitazione delle emissioni sonore sono di natura amministrativa, tecnica, costruttiva e gestionale. Rientrano in tale ambito:

- a) le prescrizioni relative ai livelli sonori ammissibili, ai metodi di misurazione del rumore, alle regole applicabili alla fabbricazione;
- b) le procedure di collaudo, di omologazione e di certificazione che attestino la conformità dei prodotti alle prescrizioni relative ai livelli sonori ammissibili; la marcatura dei prodotti e dei dispositivi attestante l'avvenuta omologazione;
- c) gli interventi di riduzione del rumore, distinti in interventi attivi di riduzione delle emissioni sonore delle sorgenti e in interventi passivi, adottati nei luoghi di immissione o lungo la via di propagazione dalla sorgente al ricettore o sul ricettore stesso;
- d) i piani dei trasporti urbani ed i piani urbani del traffico; i piani dei trasporti provinciali o regionali ed i piani del traffico per la mobilità extraurbana; la pianificazione e gestione del traffico stradale, ferroviario, aeroportuale e marittimo;
- e) la pianificazione urbanistica, gli interventi di delocalizzazione di attività rumorose o di ricettori particolarmente sensibili.

CAPO II LA ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

SEZIONE I ZONIZZAZIONE ACUSTICA

Art. 5 – Classificazione acustica dello stato di fatto

1. Ai sensi dell'articolo 6 della legge 447 del 1995 i Comuni aderenti all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e il Comune di Russi hanno provveduto, in forma associata e secondo criteri omogenei di assegnazione per le diverse realtà territoriali interessate, alla suddivisione del territorio secondo la metodologia disposta dalla delibera di giunta regionale del 9 ottobre 2001 n. 2053 "Criteri e condizioni per la classificazione acustica del territorio ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 15 del 2001".

2. Ai sensi della delibera regionale 2053 del 2001 per "stato di fatto" si intende l'assetto fisico e funzionale del tessuto urbano esistente non sottoposto dallo strumento di pianificazione vigente ad ulteriori sostanziali trasformazioni territoriali, urbanistiche e di destinazione d'uso tali da incidere sulla attribuzione delle classi acustiche; per "stato di fatto" pertanto si deve intendere la parte del territorio nelle quali le previsioni dello strumento urbanistico vigente si intendono sostanzialmente attuate. Si considerano "attuate" le previsioni di piano riferite a quelle aree per le quali è già stata presentata richiesta di intervento edilizio diretto o preventivo. Lo stato di fatto considera come esistente anche l'assetto fisico e funzionale di massima derivante dalla realizzazione di previsioni di piano considerate "attuate" nei termini sopra definiti.

3. La classificazione acustica dello stato di fatto, è basata sulle suddivisione del territorio comunale in zone omogenee corrispondenti alle sei classi individuate dalla delibera regionale 2053 del 2001, descritte qualitativamente e normate numericamente dal DPCM 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore":

a) CLASSE I: "aree particolarmente protette" rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, aree scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali e di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

b) CLASSE II: "aree prevalentemente residenziali" si tratta di aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione e limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali;

c) CLASSE III: "aree di tipo misto" aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e di uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali con impiego di macchine operatrici;

d) CLASSE IV: "aree di intensa attività umana" aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, elevata presenza di attività commerciali ed uffici, presenza di attività artigianali, aree in prossimità di strade di

grande comunicazione, di linee ferroviarie, di aeroporti e porti, aree con limitata presenza di piccole industrie;

e) CLASSE V: "aree prevalentemente industriali" aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni. Aree con insediamenti zootecnici di tipo intensivo o altri insediamenti agroindustriali;

f) CLASSE VI: "aree esclusivamente industriali" aree con forte specializzazione funzionale a carattere esclusivamente industriale-artigianale; in tale contesto vanno ricompresi anche gli edifici pertinenziali all'attività produttiva.

4. La zonizzazione acustica è riportata per l'intero territorio comunale su cartografia in scala 1:10.000 con l'utilizzo della seguente campitura grafica:

<u>CLASSE</u>	<u>COLORE campitura piena</u>
I	Verde
II	Giallo
III	Arancione
IV	rosso vermiglio
V	rosso violetto
VI	Blu

5. La metodologia utilizzata per la suddivisione del territorio in "aree acusticamente omogenee" è descritta nella relazione tecnica che costituisce parte integrante degli elaborati della zonizzazione acustica.

6. In caso di dubbi interpretativi od eventuali incertezze o imprecisioni presenti in cartografia si deve comunque fare riferimento al contenuto del presente regolamento e alla normativa generale sovraordinata che disciplina il settore e agli strumenti di pianificazione territoriale.

Art. 6 – Classificazione acustica dello stato di progetto

1. La classificazione acustica dello stato di progetto riguarda le trasformazioni urbanistiche potenziali, ovvero le parti di territorio che presentano una consistenza urbanistica e funzionale differente tra lo stato di fatto (uso reale del suolo) e l'assetto derivante dall'attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici comunali.

2. La classificazione acustica dello stato di progetto è riportata con la classificazione acustica dello stato di fatto per l'intero territorio comunale su cartografia in scala 1:10000 con l'utilizzo della seguente campitura grafica (per agevolare la lettura del tematismo si è inserito, sulle tavole grafiche ed in riferimento al singolo ambito di interesse, un richiamo alla classe di progetto codificato come "x.p", dove al posto della x si legge il numero relativo alla classe acustica di progetto):

<u>CLASSE</u>	<u>COLORE campitura tratteggiata su campitura piena relativa al tema dell'esistente</u>
I	Verde
II	Giallo
III	Arancione
IV	rosso vermiglio
V	rosso violetto
VI	Blu

Art. 7 - Aggiornamento della zonizzazione acustica

1. L'aggiornamento della zonizzazione acustica persegue l'obiettivo generale di miglioramento del clima acustico complessivo del territorio.
2. La zonizzazione acustica del territorio comunale viene di norma revisionata e aggiornata ogni cinque anni mediante specifica deliberazione del consiglio comunale.
3. L'aggiornamento ed eventuali modifiche della zonizzazione acustica del territorio comunale interviene anche contestualmente:
 - all'atto di adozioni di PSC e POC e loro Varianti specifiche o generali;
 - all'atto di provvedimenti di approvazione dei PUA limitatamente però, alla/e zona/e disciplinata/e da questi ultimi;
 - all'atto della autorizzazione di trasformazioni territoriali per attività particolari quali cave o aree militari;
 - all'atto dell'individuazione e/o della destinazione prevalente di aree ad attività tutelate contro il rumore e come tali classificate in classe I dalla legge 447/95, suoi atti conseguenti ed aggiornamenti.
4. In ciascuno dei casi suddetti si dovranno seguire le procedure previste dalle norme vigenti per l'approvazione dei rispettivi piani o progetti, nell'ambito delle quali dovranno comunque essere acquisiti i pareri obbligatori e vincolanti di Arpa e Ausl .
5. Le norme tecniche e/o la zonizzazione acustica sono oggetto di verifica e aggiornamento al mutare sostanziale del quadro normativo di riferimento.
5. Restano ferme le disposizioni di legge in attuazione della legge 447 del 1995 non citate nel presente regolamento.

Art. 8 - Entrata in vigore delle norme tecniche di attuazione

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione consiliare con la quale è approvato.

SEZIONE II I PIANI DI RISANAMENTO ACUSTICO

Art. 9 – Piani e programmi di risanamento

1. Nel caso di superamento dei valori di attenzione di cui all'art.2, c.1, lett.g della L.447/95, nonché nell'ipotesi di cui all'art.4, c.1, lett.a, ultimo periodo, della medesima legge (preesistenza di destinazioni d'uso), i comuni provvedono all'adozione di piani di risanamento acustico, assicurando il coordinamento con il piano urbano del traffico di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, e con i piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale.

2. La LR 15/2001 prevede un programma di adeguamento delle situazioni di incompatibilità tra i limiti indicati dalla zonizzazione acustica e lo stato di fatto delle aree, mediante gli strumenti di seguito richiamati.

Art. 10 - Piano di risanamento acustico comunale

1. Il Comune adotta, entro 1 anno (12 mesi) dall'approvazione della Zonizzazione, il Piano di risanamento acustico qualora non sia possibile rispettare nella zonizzazione acustica l'articolo 4, comma 1, lettera a) della legge 447 del 1995 (contatto diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, i cui livelli sonori, in termini di valore misurato, si discostano in misura superiore a 5dBA), a causa di preesistenti destinazioni d'uso del territorio e/o si verifichi il superamento dei valori di attenzione previsti all'articolo 2, comma 1, lettera g) della legge 447 del 1995.

2. Il Piano comunale di risanamento acustico è redatto a norma dell'articolo 7 della legge 447 del 1995, in coordinamento con il Piano Urbano del Traffico e con i Piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale.

3. Il Piano comunale di risanamento acustico recepisce i contenuti dei Piani di risanamento per le infrastrutture di trasporto di cui al disposto del decreto ministeriale (ambiente) del 29 novembre 2000 (G.U. n. 285 del 6 dicembre 2000) "Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore".

4. Il Piano di risanamento acustico comunale è costituito da un complesso integrato di strategie di intervento e di strumenti tecnici e procedurali finalizzati agli obiettivi di bonifica, risanamento e protezione conseguenti ai livelli di qualità fissati con la zonizzazione acustica.

5. I piani di risanamento comunale, in base ad un'analisi delle zone critiche del territorio, e alla valutazione di gravità (entità degli scostamenti della situazione reale da quella attesa; dimensione della popolazione interessata) predispongono un complesso di

interventi di risanamento correlati alla casistica delle situazioni riscontrate nel territorio. Detti Piani devono contenere:

- Mappatura acustica del territorio, da realizzarsi in base ad un Piano di Monitoraggio la cui consistenza discende dall'analisi delle potenziali criticità di zonizzazione oltre che dalla segnalazione delle emergenze presenti sul territorio, per segnalazione diretta dei cittadini e/o dell'Amministrazione competente;
- Carta delle criticità acustiche (l'individuazione strumentale della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare, per confronto con i valori limite descritti dalle tavole di zonizzazione);
- Definizione degli obiettivi;
- Definizione delle strategie di base, medio e lungo termine;
- Strumenti di regolamentazione e di intervento:
 - contenuti di pianificazione del traffico;
 - interventi di protezione;
 - interventi urbanistici di riqualificazione;
 - contenuti normativi;
 - priorità attuative.
- L'individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento;
- Schede tecniche per l'applicazione dei criteri di intervento all'intero territorio comunale, e programmazione delle risorse;
- La stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;
- Le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
- Normativa del Piano.

5. Il Piano di risanamento acustico viene approvato dal consiglio comunale previo parere ARPA-AUSL , ed è trasmesso alla Provincia, la quale formula annualmente alla Regione proposte per l'inserimento nel piano triennale di intervento per la bonifica dell'inquinamento acustico.

6. In caso di inerzia del comune ed in presenza di gravi e particolari problemi di inquinamento acustico, all'adozione del piano si provvede, in via sostitutiva, ai sensi dell'art. 4, c.1, lett.b della L.447/95.

7. Il Programma regionale per la tutela dell'ambiente (PTRTA) di cui all'art. 99 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale " individua gli obiettivi e le priorità delle azioni per la tutela dell'inquinamento acustico da realizzare con i piani di

risanamento acustico previsti dalla L.R.15/2001, ivi compresi gli ambiti di intervento indicati nella lett. d) del comma 3 del medesimo articolo.

8. Ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 99 della L.R. n. 3 del 1999 le Province individuano gli interventi prioritari da realizzare previsti nei piani comunali di risanamento acustico e provvedono alla concessione dei contributi.

Art. 11 - Piano di Risanamento delle infrastrutture di trasporto.

1. Le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, ivi comprese le autostrade, nel caso di superamento dei valori previsti dalla zonizzazione acustica, hanno l'obbligo di predisporre e presentare al comune piani di contenimento ed abbattimento del rumore, in conformità al decreto del ministero dell'ambiente 29 novembre 2000 recante "Criteri per la predisposizione da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture, dei piani di interventi di contenimento e abbattimento del rumore" per le infrastrutture di rilievo nazionale e secondo le direttive regionali per le infrastrutture di interesse regionale e locale.

2. I piani devono indicare gli obiettivi di risanamento, tempi di adeguamento, modalità e costi.

3. Per le finalità di cui al c.5 dell'art.10 della L. 447/95 e in conformità al DM Ambiente 29 novembre 2000 recante " Criteri per la predisposizione da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture, dei piani di interventi di contenimento e abbattimento del rumore" la Regione fissa, per le infrastrutture di tipo lineare di interesse regionale e locale, i criteri per la predisposizione dei piani e l'individuazione dei tempi e delle modalità utili al raggiungimento degli obiettivi di risanamento.

4. La Regione al fine di conseguire una maggiore efficacia delle azioni da porre in essere e per l'individuazione delle migliori tecnologie di mitigazione acustica, può stipulare intese ed accordi con le società e gli enti gestori di infrastrutture lineari di trasporto.

5. La Regione concorre alla definizione delle priorità e dei criteri per la predisposizione ed approvazione dei piani di risanamento concernenti le infrastrutture di interesse nazionale secondo le modalità indicate nel D.M. 29 novembre 2000.

6. Anche l'organizzazione del traffico nonché dei principali servizi pubblici devono concorrere a garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno definiti in seguito alla zonizzazione acustica del territorio comunale.

7. Il PGTU (Piano del Traffico) dovrà prevedere nella sua stesura obiettivi di riduzione dell'esposizione al rumore e pertanto dovrà essere accompagnato da una VAS (Valutazione Ambientale Strategica) che dimostri il perseguimento di tali obiettivi.

8. Si dà atto che ad oggi sono stati emanati i decreti riportanti le disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario (DPR 459 del 18/11/98) e stradale (DPR 142 del 30.03.04) e sono stati presentati i relativi piani di risanamento a cura di RFI e Società Autostrade.

9. I decreti suddetti stabiliscono i criteri di redazione dei piani di risanamento settoriali, a cura degli enti gestori, riportando modalità di rilevamento del rumore, tempistiche e priorità di realizzazione degli interventi ivi previsti.

Art. 12 - Piano di risanamento delle imprese.

1. Le imprese, entro 6 mesi dall'approvazione della zonizzazione acustica, verificano la rispondenza delle proprie sorgenti ai valori definiti dalla zonizzazione acustica ed in caso di superamento dei richiamati valori predispongono ed inviano al Comune, nello stesso termine a pena di decadenza, il Piano di risanamento contenente le modalità e tempi di adeguamento.

2. Le imprese che hanno in corso la procedura per la registrazione ai sensi del Regolamento CEE n. 1836/93 del Consiglio del 29 giugno 1993 sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ovvero abbiano in corso la procedura per l'adozione dello strumento di certificazione ambientale ISO 14001, provvedono alle verifiche di cui al comma 1 nell'ambito della medesima procedura. Qualora le procedure si concludano con esito negativo l'impresa si adegua nei termini di legge ai limiti fissati dalla suddivisione in classi del territorio comunale.

3. Il Piano di risanamento dell'impresa è attuato entro il termine massimo di ventiquattro mesi decorrenti dalla presentazione. Dell'avvenuto adeguamento è data comunicazione al Comune entro quindici giorni. In casi eccezionali motivati dalla rilevanza e complessità dell'intervento il sindaco può, su richiesta dell'impresa presentata prima della scadenza, prorogare il termine dei ventiquattro mesi per un periodo ulteriore non superiore a diciotto mesi.

4. Le imprese che hanno già effettuato interventi di risanamento acustico ai sensi dell'art. 3 del DPCM 1 marzo 1991 non corrispondenti ai valori derivanti dalla classificazione acustica, sono tenute ad adeguarsi con il piano ai nuovi valori ai sensi e nei termini di cui al comma 4 dell'art. 6 della Legge n. 447 del 1995.

Art. 13 - Modalità di aggiornamento e/o revisione del Piano di Risanamento

1. Il Piano di Risanamento comunale contiene un programma di interventi prioritari sul territorio che, in seguito a evidenti modifiche dello stato di fatto o delle previsioni urbanistiche, può essere modificato dall'Amministrazione Comunale in base alle esigenze

contingenti. I nuovi interventi dovranno comunque essere analizzati in base ai criteri di priorità stabiliti nel Piano di Risanamento.

2. Il Piano di risanamento dovrà essere revisionato qualora in seguito alla revisione della zonizzazione acustica si determinino nuove situazioni di incompatibilità, oppure qualora si ritenga opportuno modificare i criteri di priorità stabiliti.

3. Ogni qual volta si procede a una revisione del Piano di Risanamento Comunale l'Amministrazione Comunale dovrà richiedere il parere ARPA-AUSL competente, prima della approvazione in Consiglio Comunale del nuovo Piano.

SEZIONE III - LIMITI ACUSTICI , ZONE PARTICOLARI

Art. 14 - Limiti di zona

1. In applicazione del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 14 novembre 1997 per ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, sono definiti i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per i periodi diurno (ore 6,00-22,00) e notturno (ore 22,00-6,00); le definizioni di tali valori sono stabilite dall'articolo 2 della legge 447 del 1995 e di seguito riportate.

2. I valori limite di emissione, definiti all'art. 2, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono riferiti alle sorgenti fisse ed alle sorgenti mobili.

a) I valori limite di emissione delle singole sorgenti fisse di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono quelli indicati nella tabella A seguente, fino all'emanazione della specifica norma UNI che sarà adottata con le stesse procedure del presente decreto, e si applicano a tutte le aree del territorio ad esse circostanti, secondo la rispettiva classificazione in zone.

b) I rilevamenti e le verifiche sono effettuati in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità.

c) I valori limite di emissione del rumore delle sorgenti sonore mobili di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e dei singoli macchinari costituenti le sorgenti sonore fisse, laddove previsto, sono altresì regolamentati dalle norme di omologazione e certificazione delle stesse.

Tabella A: valori limite di emissione - Leq in dB(A) (art. 2 del DPCM 14/11/97)

classi di destinazione d'uso del territorio	Valori limite di emissione – Leq in dBA	
	Tempo di riferimento diurno (06.00-22.00)	Tempo di riferimento notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	45	35
II aree prevalentemente residenziali	50	40
III aree di tipo misto	55	45
IV aree di intensa attività umana	60	50
V aree prevalentemente industriali	65	55
VI aree esclusivamente industriali	65	65

3. I valori limite assoluti di immissione come definiti all'art. 2, comma 3, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, riferiti al rumore immesso nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte le sorgenti sono quelli indicati nella tabella B seguente.

a) Per le infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali e le altre sorgenti sonore di cui all'art. 11, comma 1, legge 26 ottobre 1995, n. 447, i limiti di cui alla tabella B seguente, non si applicano all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, individuate dai relativi decreti attuativi. All'esterno di tali fasce, dette sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione.

b) All'interno delle fasce di pertinenza, le singole sorgenti sonore diverse da quelle indicate al precedente comma a), devono rispettare i limiti di cui alla tabella A sopra riportata. Le sorgenti sonore diverse da quelle di cui al precedente comma a), devono rispettare, nel loro insieme, i limiti di cui alla tabella B seguente, secondo la classificazione che a quella fascia viene assegnata.

Tabella B: valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A) (art. 3 del DPCM 14/11/97)

classi di destinazione d'uso del territorio	Valori limite di assoluti di immissione - Leq in dBA	
	Tempo di riferimento diurno (06.00-22.00)	Tempo di riferimento notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	50	40
II aree prevalentemente residenziali	55	45
III aree di tipo misto	60	50
IV aree di intensa attività umana	65	55
V aree prevalentemente industriali	70	60
VI aree esclusivamente industriali	70	70

4. I valori limite differenziali di immissione, definiti all'art. 2, comma 3, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono: 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all'interno degli ambienti abitativi. Tali valori non si applicano nelle aree classificate nella classe VI.

a) Le disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo 14 non si applicano nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:

1) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;

2) se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.

b) Le disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo 14 non si applicano alla rumorosità prodotta: dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime; da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali; da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

c) Si fa presente (Circ. Min. 06/09/04) che il criterio differenziale va applicato se non è verificata anche una sola delle condizioni di cui ai punti 1) e 2) della lett.a) precedente: se il rumore ambientale misurato a finestre aperte è inferiore a 50dB(A) nel periodo diurno e 40dB(A) nel periodo notturno; se il rumore ambientale misurato a finestre chiuse è inferiore a 35dB(A) nel periodo diurno e 25dB(A) nel periodo notturno.

6. I valori di qualità di cui all'art. 2, comma 1, lettera h), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono indicati nella tabella C seguente.

Tabella C: valori di qualità - Leq in dB(A) (art. 7 del DPCM 14/11/97)

classi di destinazione d'uso del territorio	Valori di qualità – Leq in dBA	
	Tempo di riferimento diurno (06.00-22.00)	Tempo di riferimento notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	47	37
II aree prevalentemente residenziali	52	42
III aree di tipo misto	57	47
IV aree di intensa attività umana	62	52
V aree prevalentemente industriali	67	57
VI aree esclusivamente industriali	70	70

7. I valori di attenzione espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A", riferiti al tempo a lungo termine (TL) sono:

a) se riferiti ad un'ora, i valori della tabella B di cui sopra, aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;

b) se relativi ai tempi di riferimento, i valori di cui alla tabella B di cui sopra. Il tempo a lungo termine (TL) rappresenta il tempo all'interno del quale si vuole avere

la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale. La lunghezza di questo intervallo di tempo è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano tale rumorosità nel lungo termine. Il valore TL, multiplo intero del periodo di riferimento, è un periodo di tempo prestabilito riguardante i periodi che consentono la valutazione di realtà specifiche locali.

c) Per l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, è sufficiente il superamento di uno dei due valori di cui ai punti a) e b) del precedente comma 7, ad eccezione delle aree esclusivamente industriali (aree di classe VI) in cui i piani di risanamento devono essere adottati in caso di superamento dei valori di cui alla lettera 2) del comma precedente.

d) I valori di attenzione di cui al presente comma 7) non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali.

Art. 15 - Prescrizioni per le sorgenti sonore

1. All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare le limitazioni previste dal decreto del Presidente del consiglio dei ministri 14 novembre 1997 secondo la zonizzazione acustica del territorio comunale, ad eccezione delle infrastrutture ferroviarie per le quali, all'interno delle fasce di pertinenza, valgono i limiti stabiliti dal decreto Presidente della Repubblica 459 del 1998 e delle infrastrutture stradali per le quali valgono i limiti fissati dal decreto Presidente della Repubblica 142 del 2004; gli impianti a ciclo continuo devono rispettare i limiti previsti dal decreto ministeriale (ambiente) del 11 dicembre 1996 (G.U. n. 52 del 4 marzo 1997) "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo".

2. Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate dal decreto ministeriale (ambiente) del 16 marzo 1998.

3. I requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera sono contenuti nel decreto del Presidente consiglio dei ministri del 5 dicembre 1997.

4. Per le scuole, i limiti massimi di zona si intendono comunque rispettati qualora, nel periodo di riferimento, vi sia assenza dei soggetti fruitori.

Art. 16 - Prescrizioni per le zone confinanti a diversa classificazione acustica relativamente allo stato di fatto

1. Gli elaborati individuano una classificazione acustica per ambiti definita sulla base delle zone omogenee di destinazione d'uso; in relazione a tale classificazione si individuano tre

possibili situazioni rispetto ai confini tra zone appartenenti a classi acustiche differenti e/o al clima acustico rilevato nella situazione attuale:

a) situazioni di compatibilità: situazioni con clima acustico attuale entro i valori limite di zona indicati nella tabella C del decreto del Presidente consiglio dei ministri del 11 novembre 1997 e confini tra zone di classe acustiche che non differiscono per più 5 dB(A); in questo caso non si rendono necessari interventi di risanamento, a meno di conclamate situazioni di conflitto rilevabili per segnalazione diretta da parte dei cittadini interessati, riscontrabili previa adeguata campagna fonometrica di rilevazione da includere nel Piano di Monitoraggio Acustico comunale (l'individuazione strumentale della tipologia ed entità dei rumori presenti sul territorio, propedeutica alla formazione del Piano di Risanamento Acustico comunale);

b) situazioni di potenziale incompatibilità: confini tra zone di classe acustiche differenti per più di 5 dB(A), dove comunque, dalle misure effettuate in seno al Piano di Monitoraggio Acustico comunale, non risulta allo stato attuale una situazione di superamento del limite di zona assoluto; per tali ambiti non si rendono necessari, al momento, interventi di risanamento. In relazione alla loro potenziale problematicità, tali situazioni dovranno essere periodicamente (la periodicità delle verifiche dovrà essere commisurata alle modifiche fisico morfologiche intervenute sul territorio o alle sorgenti sonore ivi individuate o ancora, per segnalazione diretta da parte dei cittadini) oggetto di monitoraggio acustico in quanto la modifica alle fonti di rumore presenti, pur rispettando i limiti della classe propria, potrebbe provocare un superamento dei limiti nella confinante area a classe minore. In caso di superamento di tali limiti si procederà alla predisposizione di un Piano di risanamento acustico come al successivo punto c);

c) situazioni di incompatibilità: le situazioni in cui le misure eseguite in seno al Piano di Monitoraggio Acustico comunale evidenziano un non rispetto dei limiti di zona; in questo caso il Piano di risanamento acustico individua l'ambito territoriale della situazione di incompatibilità e individua le strategie di intervento necessarie a riportare il clima acustico entro tali limiti.

Art. 17 - Aree di cava

1. Ai sensi del Piano delle attività estrattive (nel seguito indicato come PIAE) vigente, l'attività estrattiva è definita attività a carattere transitorio; tale attività non rientra tra quelle a carattere temporaneo così come definite all'articolo 3 del presente regolamento; tale attività si esercita all'interno del perimetro di zona di attività estrattiva (come definito dal PIAE vigente) e più specificatamente all'interno del perimetro definito in sede di autorizzazione ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale del 18 luglio 1991 n. 17 "Disciplina delle attività estrattive", nonché dai relativi atti progettuali. Al di fuori dei comparti di PIAE, possono esserci attività estrattive soltanto per i casi particolari previsti delle norme tecniche attuative del PAE vigente.

2. L'area definita dal perimetro dell'attività estrattiva in senso stretto (area di coltivazione) è classificata in classe V, mentre sono classificate in classe IV le aree pertinenziali pure individuate dal PIAE, non assoggettate direttamente a coltivazione (aree deposito, piazzali, ecc.). La Classe V e la Classe IV sono classificazioni di carattere temporaneo e risultano vigenti solo nel caso in cui sia stata rilasciata l'autorizzazione estrattiva ai sensi della legge regionale 17 del 1991 oppure, in assenza, solo nel caso in cui siano stati emessi eventuali atti unilaterali da parte della pubblica amministrazione.

3. Precedentemente all'atto autorizzativo di cui al comma 2, fa fede la classificazione acustica determinata sulla base della destinazione d'uso delle unità territoriali omogenee (nel seguito indicate come UTO) come descritto dai vigenti strumenti urbanistici.

4. Conclusasi l'attività estrattiva, in seguito al rilascio del certificato di regolare esecuzione dei lavori, è ripristinata la precedente destinazione di cui agli strumenti urbanistici vigenti, con la relativa classe acustica.

Art. 18- Aree militari

1. Fatto salvo che le aree militari sono soggette ai limiti di zona previsti dalla zonizzazione acustica, l'articolo 11, comma 3 della legge 447 del 1995, prevede altresì che "la prevenzione e il contenimento acustico nelle aree esclusivamente interessate da installazioni militari e nelle attività delle forze armate sono definiti mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, e successive modificazioni"; dopo la dismissione tali aree sono classificate in base alla destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici.

Art. 19 - Aree adibite a manifestazioni temporanee

1. A norma della legge 447 del 1995 l'amministrazione comunale deve individuare le aree da destinarsi alle manifestazioni temporanee in luogo pubblico. Le attività in tali aree sono disciplinate nel capo IV, sezione III, del presente regolamento.

Art. 20 - Aree dedicate ad attività motoristiche

1. La regolamentazione per il contenimento delle emissioni sonore prodotte dallo svolgimento delle attività motoristiche di autodromi, piste motoristiche di prova e per attività sportive è definita dal decreto Presidente della Repubblica del 3 aprile 2001 n. 304 "Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995 n. 447".

Art. 21 – Aree scolastiche

1. Nel caso di aree scolastiche esistenti e/o di nuova realizzazione dovrà essere rispettato il valore limite diurno, nella misura in cui all'interno di tale intervallo temporale è presente l'attività didattica.
2. Il rispetto del valore limite notturno sarà invece commisurato alla presenza di attività in tale intervallo (es. scuole serali), mentre al contrario, in caso di utilizzo complementare delle strutture per altri usi (es. palestre utilizzate per attività sportive extra-scolastiche), si applicheranno, in periodo notturno, i valori limite pertinenti all'attività svolta, come da classificazione indicata dalla DGR 2053/2001.

Art. 22 - Infrastrutture di trasporto

1. La classificazione acustica delle fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto è regolamentata dagli appositi decreti attuativi della legge 447 del 1995.

Art. 23 - Aree ferroviarie

1. Ai sensi della delibera regionale 2053 del 2001 le aree prospicienti le ferrovie, per un'ampiezza pari a 50 m per lato assumono la classe IV, ovvero se la unità territoriale omogenea (UTO) attraversata è di classe superiore assume la medesima classe della UTO. Le UTO di classe I conservano l'appartenenza alla propria classe anche se inserite totalmente o in parte all'interno delle suddette aree. Per la sorgente ferroviaria le fasce territoriali di pertinenza sono individuate all'articolo 3 del decreto Presidente della Repubblica 459 del 1998 che le definisce come segue:

"a partire dalla mezzera dei binari esterni e per ciascun lato sono fissate fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture della larghezza di:

- a) m 250 per le infrastrutture esistenti (o loro varianti) e per le infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento a quelle esistenti nonché per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h. Tale fascia viene suddivisa in due parti: la prima più vicina all'infrastruttura, della larghezza di 100 m denominata fascia A; la seconda più distante dall'infrastruttura, della larghezza di 150 m denominata fascia B;
- b) m 250 per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h;
- c) Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture in affiancamento ad una esistente, la fascia di pertinenza si calcola a partire dal binario esterno preesistente".

2. Per le altre sorgenti sonore presenti all'interno di tali fasce, valgono i limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica; la somma dei contributi di tutte le sorgenti sonore, ivi comprese le infrastrutture ferroviarie, non deve in ogni caso superare i limiti stabiliti dal decreto Presidente della Repubblica 459 del 1998. All'interno delle fasce di pertinenza valgono i limiti previsti dal Decreto Presidente della Repubblica 459 del 1998 per la sorgente sonora ferroviaria.

Art. 24 - Aree prospicienti le infrastrutture viarie

1. La classificazione acustica delle fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture di trasporto, è regolamentata dai criteri fissati dalla delibera regionale 2053 del 2001 che classifica ed estende tali fasce secondo i seguenti criteri:

a) aree prospicienti strade interne al centro abitato, ovvero al perimetro del territorio urbanizzato di cui ai vigenti strumenti urbanistici "dette aree hanno un'ampiezza tale da ricomprendere il primo fronte edificato purchè questo si trovi ad una distanza non superiore a 50 m".

b) aree prospicienti strade esterne al centro abitato "dette aree assumono un'ampiezza comunque non inferiore a 50 m per lato della strada".

2. Per convenzione nella cartografia relativa alla zonizzazione acustica si assume una fascia standard di 50 m, fermo restando le disposizioni per la classificazione acustica delle aree di cui al comma 1.

3. Le fasce stradali prospicienti zone di progetto al di fuori della zona urbanizzata devono uniformarsi all'ampiezza di cui al comma 1 una volta attuato l'intervento.

Art. 25 - Intorno Aeroportuale

1. La regolamentazione per il contenimento dell'inquinamento acustico negli aeroporti civili e negli aeroporti militari aperti al traffico civile, limitatamente al traffico civile, è definita dai seguenti decreti: decreto ministeriale (ambiente) del 31 ottobre 1997, decreto ministeriale (ambiente - trasporti) del 20 maggio 1999 (G.U. n. 225 del 24 settembre 1999) "Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico", decreto ministeriale del 3 dicembre 1999 (G.U. n. 289 del 10 dicembre 1999) "Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti", decreto Presidente della Repubblica 9 novembre 1999 n. 476 "Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n.496, concernente il divieto di voli notturni".

CAPO III DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI TERRITORIALI

SEZIONE I CRITERI TECNICI PER LA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO E DELLA VALUTAZIONE DEL CLIMA ACUSTICO

Art. 26 - Direttive al RUE e al POC

1. Tutte le trasformazioni urbanistiche ed edilizie e gli usi consentiti del patrimonio edilizio esistente devono essere disciplinati in maniera tale da concorrere a garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno definiti sulla base della zonizzazione acustica.
2. Le trasformazioni territoriali ammesse dal POC devono essere coerenti rispetto la zonizzazione acustica ovvero devono essere subordinate alla realizzazione di un piano di adeguamento (dell'esistente) o opere di mitigazione per le previsioni incompatibili con la zonizzazione vigente, ovvero col clima acustico rilevato.
3. Il POC stabilisce , per ogni ambito di intervento , se l'attuazione degli interventi di trasformazione territoriale sono soggetti a PUA o ad intervento diretto, ed a quale livello vada predisposta la documentazione di valutazione previsionale di impatto acustico o di clima acustico, di seguito descritta.
4. Per le trasformazioni territoriali subordinate a PUA il POC ed il RUE dovranno prevedere il rispetto degli indirizzi espressi al successivo art. 26.
5. Il RUE nel disciplinare gli interventi oggetto di attuazione diretta dovrà:
 - a) prescrivere la produzione della documentazione di impatto acustico, valutazione previsionale di clima acustico e/o previsione di impatto acustico, in osservanza del disposto dell'art. 8 della Legge 447/95, nei casi e nei modi definiti ai successivi artt. 26, 27, 28, 29, del presente regolamento;
 - b) dettagliare e richiamare le condizioni di esercizio e le procedure autorizzative di cui al presente regolamento, per le attività rumorose in deroga ai limiti previsti dalla zonizzazione acustica;
 - c) precisare i requisiti acustici passivi degli edifici;
 - d) definire le sanzioni per le violazioni in materia di rispetto dei limiti imposti dalla zonizzazione acustica.

Art. 27 – Disciplina acustica dei Piani Attuativi e/o dei Progetti di Opere

1. Ai fini dell'applicazione delle presenti indicazioni vengono considerati Piani Attuativi: i Piani Particolareggiati, i Piani per l'edilizia economica e popolare, i Piani per gli insediamenti produttivi, i Piani di Recupero, i Programmi di Riqualificazione ed ogni altro Piano o Progetto assoggettato a convenzione.
2. Sotto il profilo acustico i Piani Attuativi e/o i Progetti di Opere devono garantire:
 - a) entro il perimetro dell'area oggetto di intervento, il rispetto dei valori limite di cui alla zonizzazione acustica conseguente alle destinazioni d'uso previste (limiti assoluti e differenziali);
 - b) nelle zone limitrofe, qualora queste siano interessate da rumori prodotti all'interno del perimetro dell'area di intervento, il rispetto dei valori limite per la classe di riferimento, ovvero l'esecuzione di provvedimenti, interventi ed opere, in grado di garantire un clima acustico conforme a detti limiti.
3. I Piani Attuativi e/o i Progetti di Opere devono puntare a determinare un'assegnazione di classe compatibile con la zonizzazione delle aree limitrofe: in generale fra zone di classe acustica differenti non devono comunque risultare variazioni per più di 5 dB(A), in termini di valori misurati (art. 4 L. 447/95).
4. Gli strumenti di analisi e verifica da presentare per raggiungere le finalità di cui al comma 2 precedente e che devono costituire parte integrante degli elaborati tecnici sono:
 - a) la DPCA (Documentazione Previsionale di Clima Acustico) dell'area, che consiste in una documentazione tecnica idonea a valutare sulla base della situazione ante-operam e delle scelte del Piano urbanistico attuativo (carico urbanistico, flussi di traffico, posizione degli edifici) la conformità del clima acustico atteso ai livelli di qualità previsti dalla zonizzazione e di conseguenza la compatibilità ambientale delle nuove funzioni previste in rapporto al contesto;
 - b) la DOIMA (Documentazione Previsionale di Impatto Acustico), che consiste in una documentazione degli impatti acustici previsti all'interno dell'area e di quelli indotti sulle aree limitrofe; questi ultimi dovranno essere tali da non generare un livello di rumore non compatibile con la classe acustica assegnata all'area.
5. La documentazione di cui al precedente comma, deve contenere tutti gli elementi utili per la verifica della classe di zonizzazione acustica in funzione delle destinazioni d'uso specifiche.
6. Condizioni vincolanti all'approvazione dello strumento attuativo sono:
 - a) la verifica che i parametri edilizi ed urbanistici delle diverse destinazioni d'uso siano contenuti entro i valori percentuali minimi e massimi definiti dalla delibera di giunta regionale 2053 del 2001, per stabilire la classificazione acustica potenziale

con riferimento alle tabelle, ai punteggi e valori utilizzati per la individuazione delle classi ;

b) per le aree di classe I, II, III la previsione del rispetto dei valori di attenzione di cui alla zonizzazione acustica per gli edifici più esposti ad eventuali sorgenti sonore presenti o da realizzare; potranno essere derogate le zone a verde purché siano previste aree con funzioni di filtro e schermature e allo scopo progettate e attrezzate con barriere vegetali e artificiali;

c) per le aree di classe IV , V, VI la previsione del rispetto dei valori di attenzione per gli edifici più esposti limitrofi alla nuova urbanizzazione.

7. La realizzazione degli eventuali interventi di protezione attiva e/o passiva per il contenimento della rumorosità ambientale entro i limiti suddetti, è a carico dell'attuatore dei Piani urbanistici attuativi e/ delle Opere.

8. Nella definizione dell'assetto distributivo e planivolumetrico dei Piani urbanistici attuativi dovrà inoltre essere tenuta in particolare considerazione la rumorosità derivante da strade, già esistenti o di nuova costruzione, limitrofe o appartenenti al comparto in progetto. In particolare nella definizione della localizzazione delle aree fruibili e degli edifici dovranno essere osservate distanze dalle strade e dalle fonti mobili e fisse di rumorosità ambientale in grado di garantire lo standard di comfort acustico prescritto dalla zonizzazione acustica di comparto, in subordine, ai fini del rispetto dei limiti di zona, potrà essere proposta la previsione di idonee strutture fonoisolanti e/o fonoassorbenti a protezione delle aree fruibili e degli edifici.

9. Il rispetto dei requisiti acustici passivi non deve essere inteso quale forma di mitigazione acustica e non sostituisce pertanto il rispetto dei limiti definiti dalla Classificazione Acustica in facciata all'edificio. Gli interventi sui ricettori (utilizzo di finestre silenti, etc.) possono costituire una mitigazione acustica solamente per edifici esistenti e nell'ambito degli interventi di risanamento acustico che l'Ente gestore delle infrastrutture di trasporto predisporre ai sensi di legge, ed unicamente quando quest'ultimo dimostri l'impossibilità di ricorrere ad altre tipologie di intervento.

9. L'approvazione dei Piani Attuativi e/o dei Progetti di Opere può prevedere il contestuale aggiornamento della zonizzazione acustica.

Art. 28 – Documentazione previsionale di Impatto Acustico (Do.Im.A.)

1. I progetti sottoposti ad analisi ambientali ai sensi della vigente normativa di settore devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate..

2. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 1, ovvero su richiesta dei comuni, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico (di seguito indicata come DOIMA), da redigere ai sensi dell'articolo 10

comma 1 della legge regionale 15 del 2001 e con i criteri tecnici stabiliti dalla delibera di giunta regionale del 14 aprile 2004 n. 673 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della legge regionale 9 maggio 2001 n. 15 recante disposizioni in materia di inquinamento acustico". Ciò, nel caso di realizzazione, modifica e potenziamento delle seguenti opere:

- a) opere o piani soggetti a valutazione di impatto ambientale (VIA e/o Screening ex L.R. 9/99), a valutazione di sostenibilità ambientale (ValSAT ex. L.R. 20/2000) a valutazione ambientale strategica (D.Lgs. 4/08);
- b) strade di tipo A (autostrade), B (extraurbane principali), C (extraurbane secondarie), D (urbane di scorrimento), E (strade di quartiere), F (strade locali) secondo la classificazione di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni;
- c) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- d) discoteche;
- e) circoli privati, pubblici esercizi ove siano installati impianti rumorosi;
- f) impianti sportivi e ricreativi;
- g) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

3. La DOIMA deve essere prodotta ed allegata, ai sensi dell'articolo 10, comma 3 della legge regionale 15 del 2001, alle domande per il rilascio di:

- a) permesso di costruire relativo a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative ed a centri commerciali e grandi strutture di vendita;
- b) altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui alla lettera a);
- c) qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive.

4. Qualora le opere e/o i piani di cui ai commi precedenti siano soggette alle procedure di verifica (screening), alla procedura di VIA o di VAS, ai sensi della normativa statale e regionale vigente, le disposizioni della presente normativa costituiscono riferimento tecnico per la redazione della relativa documentazione in materia di impatto acustico. In tale senso, le disposizioni della presente normativa integrano le liste di controllo per la predisposizione e per la valutazione degli elaborati prescritti per la procedura di verifica (screening) e del SIA di cui alle "Linee guida generali per redazione e valutazione degli elaborati per la procedura di verifica (screening) e del SIA per la procedura di VIA" approvate con DGR 15 luglio 2002 n° 1238, oltre che delle VAS, come da D.Lgs. n.4 del 2008.

6. La DOIMA deve essere prodotta ed allegata, ai sensi dell'articolo 10, comma 3 della legge regionale 15 del 2001, alle domande per il rilascio di permesso di costruire per interventi edilizi di Nuova Costruzione (ai sensi della L.R. n.31 del 25/11/02) e Demolizione con Ricostruzione, qualora l'intervento riguardi una o più dei seguenti tipi di destinazioni d'uso:

- a) parcheggi con capienza superiore ai 200 p.a;
- b) impianti relativi alle reti tecnologiche nei quali siano installate attrezzature rumorose, quali impianti cogenerazione, sollevamento, decompressione, e simili;
- c) centrali termiche al servizio di gruppi di edifici, ecc.;
- d) attività manifatturiere industriali o artigianali, ivi comprese le attività di produzione, cogenerazione e trasformazione di energia elettrica e le attività manifatturiere del settore agroalimentare e conserviero, ove siano installati impianti rumorosi;
- e) cave e attività estrattive in genere;
- f) attività di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami, di rifiuti solidi urbani, ecc.;
- g) attività di trasporto, magazzinaggio, logistica;
- h) medio-grandi e grandi strutture di vendita, centri commerciale e/o direzionali;
- i) pubblici esercizi, esercizi commerciali e artigianali ove siano installati impianti rumorosi e/o lavorazioni impattanti, quando in prossimità di recettori sensibili, con particolare attenzione alle attività di periodo notturno;
- j) artigianato di servizio agli automezzi, relativamente alle attività di autofficine, autocarrozzerie, autorimesse di uso pubblico, autolavaggi, attività di rottamazione, ecc.;
- k) ospedali e case di cura;
- l) attività ricettive alberghiere;
- m) attività di servizio quali strutture sanitarie pubbliche e private, strutture alberghiere, strutture di produzione e/o manipolazione di alimenti e bevande, laboratori di analisi ove siano installati impianti rumorosi;
- n) centri attrattori di pubblico in genere.

7. Nei casi sopra elencati, la DOIMA deve essere predisposta anche per gli interventi di Ristrutturazione Edilizia, Restauro e Risanamento, Manutenzione Straordinaria, qualora l'intervento preveda l'installazione di nuove sorgenti sonore o induca elevati volumi di traffico.

4. In caso di denuncia di inizio attività in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di cui ai punti precedenti, (c. 6, art.10 L.R. n.15/2001) la documentazione di previsione di impatto acustico deve essere tenuta dal titolare dell'attività a disposizione della Autorità di controllo.

8. La DOIMA deve essere redatta e sottoscritta da tecnico competente in acustica ambientale, in possesso dei requisiti di legge, iscritto all' albo regionale/provinciale di provenienza.

9. L'assenza della DOIMA è causa di diniego per carenza di documentazione essenziale.

10. La valutazione di compatibilità acustica della residenza annessa "solamente direttamente ed esclusivamente connessa" all'azienda produttiva si intende compresa nella DOIMA.

11. I criteri di cui al precedente comma 1 stabiliti dalla delibera di giunta regionale del 14 aprile 2004 n. 673 prevedono modalità semplificate per la documentazione di previsione di impatto acustico relativamente alle attività produttive che non utilizzano macchinari o impianti rumorosi ovvero che non inducono significativi aumenti di flussi di traffico, motivando tale semplificazione con la presentazione di una planimetria e/o una relazione, descrittive del lay-out di produzione e delle caratteristiche di dettaglio dell'attività e del contesto di riferimento.

12. La Documentazione di Impatto Acustico può essere anticipata in sede di presentazione del Piano Urbanistico Attuativo qualora in tale fase siano già conosciute le informazioni necessarie per la descrizione dell'impatto.

13. La DOIMA, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori limite di immissione e di emissione definiti dalla legge, deve contenere l'indicazione delle misure previste per ricondurre le sorgenti sonore entro i valori limite. Tali misure devono quindi trovare riscontro negli elaborati di progetto.

Art. 29 – Documentazione Previsionale di Clima Acustico (D.P.C.A.)

1. La documentazione previsionale di clima acustico (di seguito indicata come DPCA) viene redatta ai sensi dell'articolo 10 comma 2 della legge regionale 15 del 2001 e con i criteri tecnici stabiliti dalla delibera di giunta regionale 673 del 2004.

2. E' fatto obbligo di produrre la DPCA, redatta secondo i criteri indicati nell'allegato A del presente regolamento, per le aree interessate dalla realizzazione delle seguenti tipologie d'insediamento:

a) servizi scolastici dell'obbligo e servizi prescolastici (nido e scuola dell'infanzia) e servizi di istruzione superiore e universitaria;

b) ospedali ed altre attività sanitarie con degenza;

c) case di cura e di riposo;

d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;

e) nuovi insediamenti residenziali e cambi d'uso originario verso destinazioni protette (punti da a) a d) precedenti), ubicati in prossimità delle opere di cui al precedente art. 27, commi 2, 3 e 6.

3. La DPCA deve essere redatta e sottoscritta dal tecnico competente in acustica ambientale, in possesso dei requisiti di legge, iscritto all'albo regionale/provinciale di provenienza.

4. La DPCA deve essere presentata dal richiedente anche nel caso di riuso di edifici esistenti per i quali viene presentata domanda di cambiamento della destinazione d'uso a favore di tutte le tipologie di cui al comma 2.

5. In contesti urbani con situazioni di potenziale incompatibilità acustica o di incompatibilità acustica di cui all'articolo 11 del presente regolamento, non è ammesso il cambio di destinazione a favore di funzioni residenziali e/o di attività classificate tra quelle "particolarmente protette" ai sensi della tabella A del decreto del Presidente consiglio dei ministri del 14 novembre 1997.

6. Nel caso di mutamento della destinazione d'uso di una unità immobiliare verso le tipologie di cui al precedente comma 2, anche in assenza di trasformazione edilizia, dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di immissione di zona e del criterio differenziale. Qualora la nuova attività comporti una situazione peggiorativa sotto il profilo delle emissioni di rumore rispetto alla situazione preesistente dovrà essere presentata la DOIMA.

7. La DPCA deve dimostrare, riguardo al lotto di intervento, il rispetto dei valori-limite relativi alla classe di zonizzazione acustica attribuito al medesimo in sede di Zonizzazione Acustica.

8. L'assenza della DPCA è causa di diniego per carenza di documentazione essenziale.

9. Per le stesse tipologie edilizie e per gli stessi casi in cui sia prevista la redazione di un Documento Previsionale di Clima Acustico, si dovrà ottemperare, in sede di richiesta di Edilizia Permesso di Costruire, ai disposti normativi di cui al DPCM 5/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici".

Art. 30 - Documentazione tecnica

1. "La documentazione di previsione di impatto acustico (DOIMA) e la documentazione di valutazione del clima acustico (DCPA), da redigere in attuazione della L. n. 447/1995 e della L.R. n. 15/2001, devono consentire:

a) per l'impatto acustico, la valutazione comparativa tra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere ed attività indicando altresì il rispetto dei valori e dei limiti fissati dalla normativa vigente;

b) per la valutazione previsionale del clima acustico, la valutazione dei livelli di rumore nelle aree interessate dalla realizzazione di scuole e asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani, nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate dalla L. n. 447/1995, articolo 8, comma 2.

2. La documentazione di previsione di impatto acustico e la valutazione di clima acustico devono essere redatte da tecnico competente in acustica ambientale, ex art.2 della L. n. 447/1995, e devono contenere:

a) planimetria aggiornata indicante il perimetro o confine di proprietà e/o attività ,le destinazioni urbanistiche delle zone per un intorno sufficiente a caratterizzare gli effetti acustici dell'opera proposta, i ricettori presenti nonché i valori limite fissati dalla zonizzazione acustica del territorio comunale, ai sensi del DPCM 14/11/1997. In carenza della zonizzazione medesima, l'individuazione delle classi acustiche dovrà essere desunta dai criteri stabiliti dalla D.G.R. 9 ottobre 2001, n.2053, pubblicata sul B.U.R. della Regione Emilia-Romagna n.155 del 31/10/2001;

b) nel caso di infrastrutture di trasporto, indicazione delle fasce di pertinenza, ove previste, e dei relativi valori limite;

c) la caratterizzazione acustica delle sorgenti sonore nonché le caratteristiche acustiche degli edifici;

d) le modalità d'esecuzione e le valutazioni connesse ad eventuali rilevazioni fonometriche;

e) le valutazioni di conformità alla normativa dei livelli sonori dedotti da misure o calcoli previsionali;

f) la descrizione del modello di calcolo eventualmente impiegato corredata dei dati di input utilizzati;

g) la descrizione degli eventuali sistemi di mitigazione e riduzione dell'impatto acustico necessari al rispetto dei limiti o valori previsti dalla normativa vigente. In tale caso occorrerà valutare, in modo trasparente, il grado di attenuazione in prossimità dei potenziali ricettori, non escludendo, se del caso, soluzioni progettuali a minor impatto dell'opera proposta.

7. In ottemperanza a quanto previsto dall'art.10, comma 4 della L.R. n.15/2001, per le attività produttive che non utilizzano macchinari o impianti rumorosi ovvero che non inducono aumenti significativi dei flussi di traffico, è sufficiente produrre, da parte del progettista, ove previsto, ovvero del titolare dell'attività, una dichiarazione, ai sensi dell'art.38 del D.P.R. n. 445/2000, attestante tale condizione.

8. Per la trasformazione e l'ampliamento delle imprese dotate di un sistema di gestione ambientale EMAS o ISO 14000, la documentazione di previsione di impatto acustico è quella prevista dal proprio sistema di gestione ambientale qualora contenga gli elementi individuati dai presenti criteri."

Art. 31 – Valutazioni finali e deroghe

1. Per le valutazioni di compatibilità degli interventi sotto il profilo acustico si fa riferimento ai valori limite di cui al D.P.C.M. 14/11/97 e alla normativa sovraordinata vigente al momento della presentazione della documentazione (di impatto acustico e di previsione del clima acustico).

2. Limitatamente alle previsioni residenziali discendenti dai PRG vigenti (e comunque non comprese in Nuovi Piani Attuativi introdotti in veste di areale di espansione da PSC)¹, e per i Piani di Recupero (zone AR "Aree da riqualificare" e Porzioni degli ambiti consolidati da assoggettare a PUA o a progetto unitario convenzionato) per gli interventi appartenenti alla II e III classe acustica, qualora nella Documentazione Previsionale del Clima Acustico venga dimostrato che:

- a) il contesto urbanistico dell'intervento non permetta organizzazioni plani-volumetriche funzionali alla ottimizzazione del clima acustico;
- b) non siano possibili efficaci interventi di mitigazione acustica;
- c) non siano tecnicamente raggiungibile (per motivi tecnici, di sicurezza o di inserimento ambientale delle opere) i limiti previsti dalle classe di riferimento.

è possibile ottenere una valutazione positiva, in deroga ai limiti, qualora sia comunque garantito il rispetto della IV classe acustica e sia garantito il rispetto dei requisiti contenuti nel D.P.C.M. 5 dicembre 1997 "Determinazione dei requisiti acustici degli edifici". Ciò senza tuttavia prescindere dall'obbligo di indirizzare la progettazione verso soluzioni che minimizzino il più possibile l'esposizione al rumore dei residenti, magari attraverso la forma dell'edificio, l'esposizione protetta degli ambienti acusticamente più sensibili e non ultima la rinuncia a parte dell'indice di edificabilità. Ciò senza precludere appieno l'edificabilità stessa dell'area. Tutto questo per le aree già inserite come edificabili all'interno degli strumenti per la pianificazione; al contrario, dovranno essere rispettati i limiti di zona per le aree nuove, presso le quali si dovrà produrre una prima analisi di compatibilità già in sede di individuazione e verifica di fattibilità delle medesime come potenzialmente edificabili (Valsa di PSC).

¹ Ci si riferisce unicamente a quelle aree presso le quali l'edificabilità verso la destinazione residenziale è già stata definita dagli strumenti urbanistici preesistenti (PRG e successive Varianti approvate) e quindi è stato acquisito dalle proprietà il diritto all'edificazione. In seguito all'approvazione del PSC la presente deroga verrà a sparire, una volta attuate tutte le aree la cui potenzialità edificatoria era stata definita attraverso gli strumenti urbanistici preesistenti.

3. Agli asili nido si attribuisce, per la struttura nel suo complesso, la classe II acustica. E' possibile ottenere valutazione positiva in deroga ai limiti, anche con specifiche prescrizioni dettate dalle unità operative igiene pubblica e pediatria di comunità, della AUSL e da ARPA qualora nella DPCA venga dimostrato che:

- a) il contesto urbanistico dell'intervento non permetta organizzazioni plani-volumetriche funzionali alla ottimizzazione del clima acustico;
- b) non siano possibili efficaci interventi di mitigazione acustica;
- c) non siano tecnicamente raggiungibili i limiti previsti dalle classe II;
- d) è comunque garantito il rispetto della III classe acustica di qualità;
- e) è garantito il rispetto dei requisiti contenuti nel decreto Presidente del consiglio dei ministri. 5 dicembre 1997 per la categoria E (attività scolastiche).

CAPO IV DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

Art. 32 - Ambito d'applicazione

1. Il presente capo IV disciplina lo svolgimento sul territorio comunale di attività rumorose, tenuto conto degli indirizzi espressi dalla Giunta Regionale con la Delibera n.45/2002, di approvazione della Direttiva inerente "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico".
2. Il regolamento definisce, per dette attività, il procedimento concernente il rilascio delle autorizzazioni in deroga ai limiti ivi fissati sia per lo svolgimento di manifestazioni a carattere temporaneo in luogo pubblico o aperto al pubblico, ai sensi degli articoli 68 e 69 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, sia per lo svolgimento di altre attività comportanti rumore.
3. Il regolamento definisce inoltre, sulla scorta degli indirizzi dettati dalla predetta direttiva regionale, regole per l'attività di cantiere, l'attività agricola, ed altre particolari forme di emissioni rumorose che, per loro caratteristica, sono temporanee in quanto si esauriscono in un arco di tempo limitato e/o si svolgono in modo non permanente nello stesso sito.
4. Il presente regolamento assume, peraltro, il riposo delle persone come un diritto imprescindibile, e, coordinandolo con l'esercizio di attività d'impresa, lo tutela in tutte le sue forme. A tal fine definisce una ulteriore disciplina di dettaglio.
5. Le norme di cui al presente capo si applicano a tutte le strutture permanenti aperte o chiuse di cui all'articolo 8, comma 2, lettere c, d, e (discoteche, circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi, impianti sportivi o ricreativi) della legge 447 del 1995. Le stesse norme si applicano inoltre agli impianti adibiti a luna park, circo, feste e manifestazioni non rientranti nei criteri di temporaneità definiti all'articolo 34 del presente regolamento.

SEZIONE I - DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO – CANTIERI EDILI

Art. 33 – Attività rumorose nell'ambito di cantieri

1. Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, in conformità alle definizioni di cui all'articolo 3, l'esercizio di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi svolti nell'ambito di cantieri edili, stradali ed assimilabili.
2. In caso di messa in opera di cantieri edili, stradali ed assimilabili, le macchine in uso dovranno operare in conformità alle direttive CE, così come recepite dal legislatore nazionale, in materia di emissione acustica delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto.
3. All'interno dei cantieri, dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere al minimo rumoroso il loro uso (ad esempio: carterature, posizionamento ponderato nel cantiere, ecc.).
4. In attesa dell'emanazione delle norme specifiche di cui all'art. 3, comma 1, lettera g della Legge 447/95, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle norme vigenti di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

Art. 34 – Orari e valori limite delle attività rumorose nei cantieri edili

1. L'attività dei cantieri è svolta di norma tutti i giorni feriali dalle ore 7 alle ore 20.
2. L'esecuzione di lavorazioni disturbanti (ad es. escavazioni, demolizioni, ecc..) e l'impiego di macchinari rumorosi (ad es. martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, ecc.), si svolge, di norma, nel rispetto del seguente orario:
 - a) dal 1 giugno al 30 settembre: 8.00 ÷ 12.30 e 15.00 ÷ 19.30
 - b) dal 1 ottobre al 31 maggio: 8.00 ÷ 12.30 e 14.00 ÷ 18.30.
4. Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi non dovrà mai essere superato il valore limite LAeq = 70dBA, con tempo di misura (TM) \geq 10 minuti, rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi.
5. Ai cantieri per opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati si applica il limite di LAeq 65dB(A), con TM \geq 10 minuti misurato nell'ambiente disturbato a finestre chiuse. Per contemperare le esigenze del cantiere con i quotidiani usi degli ambienti confinanti occorre che:

a. il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale che tramite idonea organizzazione dell'attività;

b. venga data preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate dalla rumorosità del cantiere su tempi e modi di esercizio, su data di inizio e fine dei lavori.

6. In ogni caso non si applicano né il limite di immissione differenziale, né le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

7. Ai medesimi cantieri posti in aree particolarmente protette di cui al DPCM 14/11/1997, e specificatamente nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura, possono essere prescritte maggiori restrizioni, sia relativamente ai livelli di rumore emessi, sia agli orari da osservare per il funzionamento dei medesimi.

Art. 35 – Esclusioni

1. L'attivazione di cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (traffico, linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ecc.) o per fronteggiare situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica è consentito in deroga agli orari di cui all'articolo 36 ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

2. I cantieri messi in opera direttamente dai Servizi Comunali competenti e quelli ordinari per l'erogazione dei servizi di pubblica utilità, si intendono automaticamente autorizzati, senza necessità di istanza alcuna, purché si svolgano nel rispetto dei limiti e degli orari indicati.

3. I lavori in economia si intendono automaticamente autorizzati, senza necessità di istanza alcuna, purché si svolgano nel rispetto dei limiti e degli orari di seguito indicati.

4. Non sono posti vincoli d'orario per i cantieri con durata non superiore a cinque giorni lavorativi, per i cantieri che distano almeno 200m dagli edifici circostanti entro cui siano presenti ambienti abitativi come da definizione riportata all'art.3 del presente regolamento) e per i cantieri mobili con permanenza nello stesso luogo non superiore a cinque giorni.

Art. 36– Autorizzazioni e deroghe

1. L'esercizio di attività rumorose a carattere temporaneo anche in deroga, ai valori limiti di cui all'articolo 2, comma 3 della legge 447 del 1995, è subordinato all'ottenimento

preventivo dell'autorizzazione prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera h) della legge 447 del 1995.

2. Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere nel rispetto dei limiti di orario e di rumore sopra indicati, necessita di autorizzazione da richiedere (da parte dell'impresa esecutrice) allo sportello unico competente almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'attività. La domanda va corredata con la documentazione di cui all'Allegato 1 della Deliberazione della Giunta Regionale 21/01/2002, n. 45 inerente "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 - Disposizioni in materia di inquinamento acustico -".

3. L'autorizzazione in deroga è rilasciata entro 30 giorni dalla richiesta tenendo conto del contesto del luogo, previa acquisizione del parere di ARPA ed eventualmente del Comando di Polizia Municipale o di altro tecnico competente individuato dall'Amministrazione Comunale, ed è subordinata alla presentazione di documentazione tecnica indicante tutti gli aspetti caratterizzanti il cantiere, come meglio identificati nella modulistica allegata alla DGR n.45/02. L'autorizzazione si intende tacitamente rilasciata se entro tale termine dalla presentazione non vengono richieste integrazioni o espresso motivato diniego. Resta salva in ogni caso la possibilità per l'Amministrazione Comunale di chiedere integrazioni tra cui la valutazione di impatto acustico redatto da tecnico competente in acustica ambientale, espletare controlli o inibire l'attività.

4. Ai cantieri edili per la realizzazione di grandi infrastrutture il Comune può richiedere all'impresa esecutrice dei lavori la presentazione di una valutazione d'impatto acustico redatta da un tecnico ovvero un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere.

5. Per i cantieri di opere pubbliche in cui il committente o la stazione appaltante sia il Comune, sono a carico dell'appaltatore o del prestatore di servizi la denuncia di inizio attività, la richiesta di autorizzazione in deroga e l'eventuale presentazione della valutazione di impatto acustico o di piano di monitoraggio.

6. Le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non siano in condizione di garantire il rispetto dei limiti di rumore sopra individuato, possono richiedere specifica deroga. A tal fine va presentata domanda allo sportello unico, con le modalità previste nell'Allegato 2 alla Deliberazione della Giunta Regionale 21/01/2002, n. 45, corredata della documentazione tecnica redatta da un tecnico competente in acustica ambientale. L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata previa acquisizione del parere di ARPA entro 30 giorni dalla richiesta.

7. Per i cantieri di cui al precedente art. 35, c.4, oppure quando la natura degli scavi o dei lavori è tale da presupporre il superamento dei soli limiti orari, costituisce facoltà e non obbligo per l'impresa esecutrice la presentazione della documentazione tecnica allegata alla domanda di deroga, fatte comunque salve le prescrizioni e condizioni che l'Amministrazione Comunale potrà fissare.

SEZIONE II - DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO – PUBBLICO SPETTACOLO ED ASSIMILABILI

Art. 37 – Definizione di manifestazione temporanea

1. Sono manifestazioni a carattere temporaneo (in seguito denominate "manifestazioni") ai fini della disciplina relativa all'inquinamento acustico i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgono in modo non permanente nello stesso sito;
2. Per temporaneità si intende - per ogni manifestazione che produce inquinamento acustico - un periodo massimo che non deve mai superare 20 giorni, anche non consecutivi, nell'arco di un anno e di durata non superiore alle 4 ore/dì.
3. L'indicazione della durata massima degli eventi riportata nelle tabelle deve anche tener conto delle prove tecniche degli impianti audio.

Art. 38 - Localizzazione delle manifestazioni temporanee

1. Tutto il territorio comunale, in difetto di specifica individuazione cartografica, potrà essere sede di svolgimento di manifestazioni a carattere temporaneo, così come definite dalla DGR n. 45/02, salvo specifica individuazione cartografica di destinazione urbanistica o di vincoli di altra natura.
2. Le manifestazioni ubicate nelle aree individuate dai Comuni ai sensi dell'art. 4, c.1, lett.a della L. 447/95 ed in coerenza con quanto previsto all'art. A-15 della L.R. n. 20/2000 devono, di norma, rispettare i limiti indicati nella tabella 1 allegata di seguito. La tabella fornisce, in via del tutto indicativa, anche una proposta di durata degli eventi e di numero giornate massime previste.
3. Nelle altre aree sono consentite le manifestazioni secondo i criteri ed i limiti indicati in tabella 2.

Art. 39 - Classificazione delle manifestazioni temporanee

1. In considerazione del precedente articolo 38, i limiti massimi di esposizione al rumore durante lo svolgimento delle manifestazioni non dipendono dal sito e dalla relativa classe acustica, salvo eventuali determinazioni specifiche dettate dalla zonizzazione acustica del territorio, ma dipendono unicamente dalla temporaneità e dalla classificazione degli eventi come specificato agli articoli seguenti.

Art. 40 – Rispetto dei limiti di rumore ed orario

1. Le manifestazioni temporanee elencate nelle tabelle 1 e 2 riportate all'art. 41, qualora siano svolte nel rispetto dei parametri, tutti, ivi indicati, non necessitano di richiesta esplicita di autorizzazione in deroga. Sarà compito del responsabile della manifestazione, sottoscrivere e trasmettere ai competenti uffici presso l'Amministrazione, almeno 20 giorni prima della manifestazione stessa, apposita dichiarazione attestante il rispetto dei limiti sopracitati.

2. Lo svolgimento di manifestazioni temporanee a carattere rumoroso è, di norma, consentito oltre che nel rispetto dei limiti di immissione e degli orari stabiliti nelle tabelle 1 e 2, anche del limite di esposizione per il pubblico. In tutte le manifestazioni ai fini della tutela della salute degli utenti, dovrà essere rispettato il limite di 180 dB(A) L_{ASmax}, da misurarsi in prossimità della posizione più rumorosa occupabile dal pubblico.

Art. 41 – Orari delle attività rumorose nelle manifestazioni temporanee

1. Le manifestazioni ubicate nelle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo ovvero mobile, ovvero all'aperto individuate dal Comune (Aree destinate a manifestazioni con grande affluenza per il pubblico e/o di lunga durata - feste popolari, circhi, luna park e spettacoli viaggianti, ecc. - e che possono presentare anche diversi punti di emissione le cui localizzazioni, sia in relazione all'ampiezza che alla distanza dai potenziali ricettori, siano tali da contenere fenomeni di inquinamento acustico nei limiti sotto indicati) ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della Legge n. 447/1995, devono, di norma, rispettare i limiti indicati nella seguente tabella 1.

TABELLA 1: AREE SPECIFICAMENTE INDIVIDUATE di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) della Legge. n. 447/1995

SITO	Affluenza	numero max di giorni	Durata	Limite in facciata LAeq	Limite in facciata Laslow	Limite LASmax per il pubblico	Limite orario
Individuazione cartografica	afflusso atteso > 5000 persone	5	//	70	75	108	24
	afflusso atteso > 300 persone	//	4h	65	70	108	23.30 (1) 00.30 (2)

Note: (1) feriali e festivi – (2) venerdì e prefestivi

2. I valori di cui alla precedente tabella 1 non sono applicabili all'intera durata delle manifestazioni, ma solamente ai singoli eventi svolti all'interno delle stesse, che per loro

natura non possono rispettare i limiti di emissione e pertanto fruiscono del regime di deroga.

3. Le manifestazioni elencate al precedente art. 39 ubicate nelle restanti aree sono consentite secondo i criteri e i limiti indicati nella seguente tabella 2.

TABELLA 2 TUTTE LE ALTRE AREE

Cat .	Tipo di manifestazione	Afflusso atteso	numero max di giorni per sito	Durata	Limite in facciata LAeq	Limite in facciata Laslow	Limite al pubblico LASmax	Limit e orario
1	<u>Concerti all'aperto</u>	> 1000	3 (non consecutivi)	4h	95	100	108	23.00
2	Concerti al chiuso (nelle strutture dedicate agli spettacoli, ed es. palazzetto dello sport)	> 1000	10	4h	70	75	108	23.00
3	<u>Concerti all'aperto</u>	> 200	6 (non consecutivi)	4h	85	90	108	23.00
4	Discoteche e similari all'aperto	> 200	16 (non consecutivi)	4h	70	75	108	23.30
5	Attività musicali all'aperto, quali ad es. piano-bar esercitati a supporto di attività principale come bar, gelaterie, ristoranti, ecc.	< 200	20 (max 2 volte a settimana)	4h	70	75	108	23.30

4. Al di fuori degli orari indicati nelle Tabelle devono comunque essere rispettati i limiti di cui al D.P.C.M. 14/11/1997.

5. Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento i rumori prodotti durante le manifestazioni temporanee che derivano da altre sorgenti diverse da quelle sonore amplificate e non, esempio accessori quali: frigoriferi, congelatori, condizionatori, compressori, ecc, per i quali si applicano le disposizioni impartite dai limiti di cui al DPCM 14/11/97 art. 4 (valori limiti differenziali di immissione). Sono in ogni caso fatti salvi i limiti disposti dalla zonizzazione acustica del territorio comunale.

Art. 42 – Autorizzazioni e deroghe

1. L'esercizio di attività rumorose a carattere temporaneo anche in deroga, ai valori limiti di cui all'articolo 2, comma 3 della legge 447 del 1995, è subordinato all'ottenimento preventivo dell'autorizzazione prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera h) della legge 447

del 1995. I Comuni, fermo restando il principio di minimizzazione del disturbo, a tutela dei ritmi biologici dovranno garantire almeno il riposo notturno, salvo ragioni di inderogabili urgenze autorizzate dal sindaco.

2. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 per le manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico secondo la definizione di cui all'articolo 37 e nel rispetto del limite degli orari indicati all'articolo 41, avviene con le seguenti modalità:

a) la domanda di autorizzazione deve essere presentata almeno 45 giorni prima dell'inizio della manifestazione, allo sportello unico, con le modalità previste nell'apposita modulistica (allegato 3 alla DGR 45/02);

b) la domanda deve essere corredata da una relazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale;

c) l'autorizzazione è tacitamente rilasciata se entro 30 gg. dalla presentazione non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego.

3. Qualora per eccezionali motivi documentabili o in occasione di particolari eventi, ovvero per esigenze a carattere stagionale rientranti in un quadro di valorizzazione di un contesto urbano, il responsabile dell'attività rumorosa a carattere temporaneo ritenga necessario superare i limiti di periodo o di orario indicati nel regolamento, deve produrre al dirigente del servizio competente presso l'Amministrazione, specifica domanda di autorizzazione in deroga allegando una relazione di impatto acustico redatta secondo i criteri di carattere generale della DOIMA, almeno 60 giorni prima dell'inizio della manifestazione. Il dirigente del servizio responsabile della tutela ambientale valutati i motivi della domanda e tenuto conto della tipologia dell'attività e della sua collocazione, può, previa acquisizione del parere di ARPA, autorizzare deroghe a quanto stabilito dal presente regolamento. Con il provvedimento di autorizzazione possono essere dettate tutte le misure tecniche, organizzative e procedurali concretamente attuabili per il contenimento del disturbo arrecato alle popolazioni residenti, privilegiando gli abbattimenti alle fonti.

4. Le manifestazioni previste in adiacenza alle aree particolarmente protette quali le aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura devono essere autorizzate in maniera espressa

5. Ogni qual volta, su indicazioni dell'ARPA, venga riscontrata l'esistenza o l'insorgenza di un clima acustico già fortemente compromesso, tale da rendere non accettabili altre fonti di inquinamento acustico aggiuntive, l'organo competente procederà al diniego od alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività rumorosa a carattere temporaneo.

6. Nella sola giornata del 31 dicembre non sussiste l'obbligo di richiesta di autorizzazione di cui al comma 1, ma comunque il rispetto dell'orario di cessazione previsto al precedente articolo 41

7 È fatto obbligo di detenere copia dell'autorizzazione presso il luogo ove si svolge la manifestazione, a disposizione dell'autorità di controllo che ne fa richiesta.

8. Il responsabile del procedimento, in attuazione dei principi di semplificazione previsti dalla L. 241/90, quando il contesto dei luoghi in cui l'attività si svolge (assenza di ricettori nelle immediate vicinanze, strumenti musicali privi di amplificazione ecc.) lo consente, può esentare il denunciante dalla presentazione della relazione di un tecnico competente in acustica. Analogamente, l'esenzione è possibile qualora sia già stata presentata una relazione di impatto acustico in una edizione precedente e la manifestazione si ripeta con gli stessi allestimenti temporanei e sorgenti rumorose posizionati nella medesima maniera.

Art. 43 - Luna Park e singole attrazioni dello spettacolo viaggiante

1. In difetto di specifica individuazione cartografica di destinazione urbanistica, ed a prescindere dalla zona ove l'Amministrazione Comunale concederà l'installazione delle strutture, le attività citate devono comunque rispettare i seguenti criteri per la limitazione delle immissioni sonore al fine della salvaguardia della salute pubblica:

- a) La rumorosità dovrà essere contenuta entro il limite di 70 dB in facciata agli edifici maggiormente esposti; dopo le ore 23,00 dei giorni feriali e le ore 24,00 dei giorni festivi, dovranno essere rispettati i limiti di cui al DPCM 14.11.1997.
- b) Gli impianti di amplificazione del suono dovranno essere orientati verso l'interno di ogni singola attrazione e posizionati in modo tale da evitare di esporre in maniera diretta le abitazioni vicine, l'uso è consentito solo per le comunicazioni di servizio e pericolo.
- c) Eventuali gruppi elettrogeni dovranno essere posizionati con particolare cura ed a distanza ragguardevole dalle abitazioni.

Art. 44 - Attività rumorose esercitate presso pubblici esercizi, circoli privati e locali di pubblico spettacolo

1. Altre attività rumorose a carattere temporaneo, in conformità alle definizioni di cui all'articolo 39, sono quelle esercitate presso pubblici esercizi o presso circoli privati a supporto dell'attività principale, sotto forma di piano-bar, serate musicali o danzanti, diffusione musicale, allorquando si svolgono secondo le seguenti modalità:

- a) non superano le 30 giornate nell'arco di un anno solare, e hanno una frequenza massima di 2 volte a singola settimana;
- b) nella giornata del 31 dicembre (Veglione di San Silvestro).

3. Gli impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione impiegati dovranno, comunque, essere opportunamente collocati e schermati in modo da contenere, l'esposizione al rumore degli ambiente abitativi limitrofi.

4. Il dirigente del servizio preposto rilascia il provvedimento autorizzativo e stabilisce il valore eventualmente ammissibile in eccedenza al limite di accettabilità del rumore, in relazione alle apparecchiature impiegate e alle caratteristiche della zona e/o dell'edificio in cui si svolge l'attività specifica. Le deroghe potranno essere concesse soltanto se il titolare della manifestazione all'atto della richiesta di autorizzazione, corredata di relazione acustica di un tecnico competente, dichiara di impegnarsi ad adottare tutti gli accorgimenti tecnici di mitigazione acustica concretamente attuabili.

5. La dichiarazione tecnica deve contenere i seguenti principali elementi:

a) descrizione dell'area interessata dalla manifestazione e del contesto in cui è inserita corredata da cartografia;

b) descrizione delle sorgenti sonore che verranno installate con individuazione delle stesse mediante planimetria;

c) indicazione dei periodi di attività della manifestazione e di funzionamento delle sorgenti sonore;

d) indicazione sui recettori più esposti;

e) descrizione delle misure tecniche, organizzative e procedurali che si intende adottare.

6. Sinteticamente, i parametri acustico - temporali da rispettare sono riportati alla tabella seguente:

Tipologia di manifestazione	Afflusso atteso	Durata	N. max di gg per sito	Limite in facciata LAeq	Limite in facciata LASlow	Limite orario
Attività musicali e di spettacolo svolte all'interno (al chiuso) dei locali di esercizio a supporto di attività principale ad es. bar, gelaterie, ristoranti, circoli privati, ecc.	<200	4h	30 Max 2 volte a settimana	(*)	70	24,00

(*) In tutti i casi di attività non temporanee e per eventi eccezionali riferibili a poche giornate per anno è autorizzabile la deroga anche al valore di immissione differenziale, ma non potrà essere superato il limite LAeq all'interno dell'edificio più esposto di 65dB "A" misurato a finestra aperta se l'attività è svolta in edificio diverso, e di 45dB "A" a finestra chiusa se l'attività è svolta nello stesso edificio.

6. Le attività rumorose con carattere di permanenza svolte nei locali di pubblico spettacolo (ad es. sale cinematografiche, sale da ballo, teatri, impianti sportivi, ecc.) sono subordinate a valutazione di impatto acustico, che va richiesta in tutti i casi di

realizzazione ex novo della struttura, trasformazione o consistente modifica, in sede di presentazione della pratica allo Sportello Unico. La suddetta documentazione deve essere predisposta secondo i criteri e gli elaborati indicati all'articolo 6 comma 2 della delibera di giunta regionale 673 del 2004 e dell'allegato A del presente regolamento. La domanda può essere già corredata del parere dell'ARPA.

2. Qualora il procedimento di permesso a costruire o denuncia di inizio attività o autorizzazione edilizia non abbia comportato l'esame della DOIMA, la domanda di licenza di pubblico spettacolo dovrà contenere apposita documentazione contenente l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti, al fine di acquisire il nulla osta di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 447 del 1995. La documentazione deve essere predisposta secondo i criteri di carattere generale stabiliti nell'allegato A per la redazione della DOIMA. Il nulla osta viene rilasciato dal dirigente del servizio preposto, sentito il parere dell'ARPA, e può essere revocato a seguito di riscontro non positivo fra la documentazione acquisita e l'analisi reale e/o verifica strumentale della stessa.

3. Gli esercizi di cui al presente titolo, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, che utilizzino impianti elettroacustici di amplificazione o diffusione sonora o che svolgono attività di spettacolo non a carattere temporaneo, in periodo notturno (dalle 22,00 alle ore 6,00), devono richiedere il nulla-osta di cui comma 2, entro un anno dalla suddetta data.

4. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano per gli esercizi che utilizzano impianti di amplificazione esclusivamente per la diffusione di musica di sottofondo (e pertanto non udibile in ambienti esterni e/o interni limitrofi) e solo per quei locali che li utilizzano esclusivamente in periodo diurno (dalle ore 6,00 alle ore 22,00).

7. Nei subentri nella gestione dei locali di pubblico spettacolo di cui sopra, la valutazione di impatto acustico non deve essere prodotta all'Amministrazione Comunale nel caso in cui il cedente avesse già provveduto in tal senso con il parere favorevole di ARPA e la struttura non viene modificata in sede di subentro.

Art. 45 - Musica di sottofondo

1. L'utilizzo d'impianti d'amplificazione per diffusione di musica di sottofondo è consentito all'interno di Bar, Pub, Circoli, Ristoranti e Gelaterie e a tutte le attività commerciali. In esterno sarà invece consentito soltanto dal 1 dicembre all'Epifania.

2. La musica di sottofondo all'interno dei locali deve avere valori di emissione moderati e tali da non sovrastare il normale parlare degli avventori; i diffusori acustici e gli amplificatori dovranno essere posizionati in modo tale da non permettere la percezione dei suoni all'esterno dei locali. Resta comunque fermo il rispetto dei limiti assoluti di zona ed i valori limite differenziali di immissione.

3. La musica di sottofondo all'esterno dei locali è consentita dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16,00 alle ore 22,00. Nel periodo estivo (dal 1 giugno al 30 settembre) fino alle 23:30.
4. I gestori, prima di installare le casse acustiche all'esterno, dovranno chiedere il consenso del proprietario dei muri e dell'amministratore del condominio o, in sua assenza, dei condomini.
5. Dette emissioni sonore dovranno essere moderate e tali da non sovrastare il normale livello di pressione sonora associata al conversare delle persone.
6. I diffusori acustici dovranno essere installati e rivolti in maniera tale da contenere le immissioni il più possibile nell'area di pertinenza del locale.
7. Resta comunque fermo il rispetto dei limiti assoluti di zona ed i valori limite differenziali d'immissione.

Art. 46 - Esclusioni

1. La deroga ai limiti acustici definiti con la zonizzazione acustica del territorio comunale è definita mediante DGR n.45 del 21 gennaio 2002, "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività". Ciò, a meno di eventuali specifici Regolamenti già approvati in sede Comunale: qualora presenti e già vigenti alla data di stesura del presente documento, si dovrà fare riferimento ad essi, per tutti gli elementi ivi trattati, fin quando l'Amministrazione pertinente non proceda nell'abrogazione del medesimo, con contestuale recepimento della presente normativa generale; le presenti norme codificano invece le eventuali sorgenti non trattate.

SEZIONE III - DISPOSIZIONI PER SPECIFICHE ATTIVITA' RUMOROSE

Art. 47 – Disposizioni per specifiche attività rumorose

1. MACCHINE DA GIARDINO: L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19. Nei giorni festivi e il sabato l'uso è consentito dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 19. L'impiego di macchine e impianti per lavori di giardinaggio deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico, anche mediante l'utilizzo di macchine conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature.

2. IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO: l'installazione di apparecchiature e canali di presa o espulsione d'aria che fanno parte di impianti di condizionamento, riscaldamento o ventilazione, in parti esterne di edifici quali cortili interni, pareti ed infissi, coperture e terrazzi è consentita unicamente per impianti che rispettino i valori indicati nella Tabella B dell'allegato A del D.P.C.M. 15 dicembre 1997 e, (per quanto non in contrasto) la normativa UNI 8199, nonché il criterio differenziale di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997. I dispositivi di cui sopra devono essere installati adottando gli opportuni accorgimenti tecnici necessari al rispetto delle norme quali: silenziatori, isolatori meccanici ed antivibranti degli appoggi e degli ancoraggi.

3. CANNONCINI PER USO AGRICOLO: l'uso è consentito nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) fascia oraria: dall'alba al tramonto con cadenza di sparo > 3 min;
- b) ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e con la bocca di sparo non orientata verso residenze e comunque mai a distanza inferiore a 100 m.

4. CANNONI AD ONDE D'URTO PER LA DIFESA ATTIVA ANTIGRANDINE: L'uso è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- a) fascia oraria: divieto di impiego dei canoni dalle ore 23 alle 6 salvo eccezionali circostanze meteorologiche che rendano altamente probabile ed incombente il rischio di caduta grandine;
- b) ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e comunque mai a distanza inferiore a 200 metri dai fabbricati di abitazione, esclusi quelli di proprietà dei fruitori del servizio per la difesa antigrandine aderenti ai consorzi;
- c) periodo di utilizzo dei dispositivi: dall'1 aprile al 30 ottobre o comunque per un periodo non superiore a sette mesi l'anno.

5. ALLARMI ANTIFURTO: I sistemi di allarme acustico antifurto devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 10 minuti primi, nel caso di sistemi di allarme acustico antifurto installati su veicoli l'emissione

sonora deve essere intervallata e comunque contenuta nella durata massima di 3 minuti primi.

6. LAVORAZIONI DEI TERRENI E DELLE COLTURE: ai sensi del comma 3 dell'art. 11 della L.R. n.15 del 9 maggio 2001 le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto non necessitano di un provvedimento espresso di autorizzazione e non sono quindi tenute a presentare comunicazione delle date di svolgimento di particolari attività. Per rientrare nella fattispecie di cui al presente articolo occorre che siano compresenti i requisiti della temporaneità, della stagionalità e dell'utilizzo nell'orario 06.00 -23.30 delle attrezzature e dei macchinari, fermo restando che i lavori devono essere organizzati in modo tale da causare il minor disagio possibile per i residenti. Le eccezionalità meteo-climatiche giustificano l'utilizzo di particolari macchinari finalizzati alla protezione delle colture (es. ventoloni antigelo in periodo primaverile, mietitrebbia in periodo estivo) anche nell'orario 23.30 - 06.00.

7. PUBBLICITÀ FONICA – ALTOPARLANTI: La pubblicità fonica sulle strade rimane disciplinata dalle specifiche norme contenute nel D.Lgs. 285/92 Codice della Strada e successivo Regolamento di Attuazione. L'uso di altoparlanti su veicoli, ai sensi dell'art.59 del Regolamento del Codice della strada (DPR 495/91), è consentito nei giorni feriali dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 16:30 alle 19:30. La pubblicità fonica è vietata all'interno o sul perimetro delle zone I e II così come individuate dalla zonizzazione acustica comunale. In via eccezionale è possibile derogare a tali limitazioni qualora vi sia la necessità per la pubblica amministrazione di veicolare messaggi urgenti o di pubblica utilità (es. casi di protezione civile, trattamenti contro le zanzare, messaggi inerenti la sanità pubblica).

8. AUTOLAVAGGI: Lo svolgimento dell'attività d'autolavaggio con mezzi automatici installati nelle zone residenziali anche self-service, in aree aperte al pubblico che comportano l'impiego d'apparecchiature rumorose (aspiratori automatici, lavajet, etc.) è consentito nei giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 22.00. e nei giorni festivi dalle 9.00 alle 22.00 e comunque nel rispetto dei limiti di legge. Lo svolgimento di tali attività fuori dal periodo sopraindicato è consentito, nei casi in cui la distanza fra l'edificio residenziale più vicino e l'impianto è superiore a 100m, o quando l'impianto è chiuso in tunnel di insonorizzazione o comunque adotta soluzioni tecniche alternative da valutare durante la fase di DOIMA. Gli autolavaggi di nuovo insediamento, devono essere collocati al di fuori delle zone residenziali di cui agli strumenti urbanistici e ad una distanza di almeno 100m dalle stesse.

Art. 48 – Interventi sul traffico e sui pubblici servizi

1. L'organizzazione del traffico e dei principali servizi pubblici comunali, concorre a garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno definiti con la zonizzazione acustica del territorio comunale.

2. I principali provvedimenti sulla disciplina del traffico sono sottoposti a valutazione di impatto acustico. Sono in particolare soggetti a valutazione di impatto acustico:

- a) le revisioni del Piano generale urbano del traffico;
- b) i Piani particolareggiati del traffico urbano;
- c) gli interventi "straordinari" sulla disciplina del traffico.

3. Le principali riorganizzazioni dei servizi pubblici urbani sono sottoposti a valutazione di impatto acustico. Sono in particolare soggetti a valutazione di impatto acustico, i seguenti servizi:

- a) trasporto pubblico urbano;
- b) raccolta rifiuti e pulizia delle strade.

4. Per gli interventi di cui ai commi 2 e 3, è necessario produrre una documentazione d'impatto acustico capace di fornire, in maniera chiara ed inequivocabile, tutti gli elementi necessari per una previsione, la più accurata possibile, degli effetti acustici che possono derivare dall'attuazione dell'intervento. La documentazione dovrà essere tanto più dettagliata e approfondita quanto più rilevanti potranno essere gli effetti di disturbo da rumore e, più in generale, di inquinamento acustico conseguenti all'intervento. La documentazione da produrre per la valutazione comprende:

- a) la rilevazione dello stato di fatto ovvero la rilevazione dei livelli di rumore esistenti prima della realizzazione dell'intervento con localizzazione e descrizione delle principali sorgenti di rumore e valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale nei rispettivi periodi di riferimento; l'indicazione dei livelli di rumore esistenti dovrà essere supportata da rilievi fonometrici specificando i parametri di misura (posizione, periodo, durata, ecc.), eventualmente integrati con valori ricavati da modelli di simulazione;
- b) valutazione della compatibilità acustica dell'intervento previsto con i livelli di rumore esistenti: indicazione dei livelli di rumore dopo la realizzazione dell'intervento in corrispondenza di tutti i bersagli sensibili; i parametri di calcolo o di misura dovranno essere omogenei a quelli del punto precedente per permettere un corretto confronto. Tali valori, desunti anche attraverso modelli di simulazione, andranno confrontati con i limiti di zona;
- c) descrizione degli interventi di mitigazione eventualmente previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dalla zonizzazione acustica, supportata da ogni informazione utile a specificare le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse; descrizione di eventuali azioni progettuali tendenti al rispetto dei requisiti acustici passivi ai sensi del decreto Presidente del consiglio dei ministri 5 dicembre 1997.

Art. 49 - Contenimento e abbattimento dell'inquinamento acustico derivante dalla circolazione degli autoveicoli

1. Negli assi viari urbani ad elevato flusso di traffico, devono essere adottate da parte degli enti proprietari, anche in fase di manutenzione, soluzioni tecnologiche, accorgimenti costruttivi e scelte di materiali atti a garantire la minimizzazione dell'inquinamento acustico da essi prodotto; negli assi viari secondari possono essere adottate misure ed interventi di moderazione del traffico. I livelli di contenimento e di abbattimento, sono stabiliti nel Piano comunale di risanamento acustico.

2. Sono previsti i seguenti divieti per l'abbattimento della rumorosità prodotta dal traffico:

- a) eseguire operazioni di carico e scarico, senza adottare adeguati provvedimenti per ridurre la rumorosità e al di fuori degli orari consentiti se esistenti;
- b) trasportare bidoni, profilati metallici o comunque carichi potenzialmente rumorosi, senza fissarli e/o isolarli adeguatamente;
- c) utilizzare ad alto volume apparecchi radio o altri strumenti per la riproduzione dei suoni, installati o trasportati a bordo di veicoli;
- d) azionare sirene su veicoli autorizzati, fuori dai casi di necessità.

Art. 50 - Contenimento e abbattimento dell'inquinamento acustico derivante dai pubblici servizi

1. Le attività del pubblico servizio di igiene urbana (quali ad esempio lo svuotamento dei cassonetti e delle campane per la raccolta differenziata, la pulizia delle strade, l'aspirazione delle foglie cadute, ecc...) dovranno essere svolte dal gestore con l'obiettivo di diminuire gli effetti negativi dell'impatto acustico e ridurre nel tempo il livello. A questo fine il gestore del servizio pubblico di igiene urbana dovrà presentare annualmente al Comune, entro il 30 ottobre di ogni anno per l'attività dell'anno successivo, un programma in cui viene dimostrato il perseguimento degli obiettivi di riduzione dell'impatto acustico sopra indicati.

2. Nel programma dovranno essere indicati dal gestore, almeno:

- a) gli orari in essere per lo svolgimento di ciascuna singola tipologia di servizio e gli orari che si propone eventualmente di modificare per l'anno successivo, alla luce dei reclami presentati, sia formalmente che informalmente e delle ipotizzate eventuali nuove modalità di gestione, perseguendo l'obiettivo di ridurre progressivamente le criticità connesse all'erogazione del servizio;

- b) una mappa del territorio nella quale vengano indicati i punti critici, alla luce dell'esperienza di gestione del servizio e le soluzioni per migliorare le criticità evidenziate;
 - c) le tecnologie adottate a dimostrazione dell'impegno volto alla riduzione dell'impatto acustico e le nuove tecnologie che si intendono adottare, perseguendo l'obiettivo di raggiungere progressivamente, di anno in anno, il pieno rispetto normativo per tutte le attività svolte.
3. Tale programma dovrà essere espressamente approvato dal Comune a seguito del parere di Arpa. Nel corso dell'anno, comunque, il Comune, sentita anche Arpa, potrà formulare disposizioni e ordinare modalità gestionali del servizio (diversi orari, diversa articolazione settimanale, diverse giornate, ecc...) finalizzate alla riduzione dell'impatto acustico e, in particolare, a risolvere eventuali criticità emergenti.
4. Nel programma che il gestore del servizio di igiene urbana dovrà presentare per gli anni successivi al primo anno di vigenza della presente norma, entro il 30 ottobre, dovrà essere previsto anche un rendiconto dei benefici raggiunti nell'anno in corso.
5. Il programma ed il rendiconto dovranno essere divulgati ai sensi del D. Lgs. 195/2005".
6. Eventuali e possibili deroghe di orario, motivate da contingenti esigenze di servizio, potranno essere concesse previa specifica richiesta presso l'Amministrazione.

CAPO V CONTROLLI E SANZIONI

Art.51 – Ordinanze

1. In caso di constatazione di superamento dei limiti previsti da norme vigenti e dal presente regolamento, il dirigente del servizio responsabile della tutela ambientale, dispone con ordinanza specifica il termine entro il quale eliminare le cause che danno origine all'inquinamento acustico.

Art.52 - Misurazioni e controlli

1. Per la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche si fa riferimento alla normativa nazionale vigente.

2. Per le attività temporanee le misure si eseguono secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

3. L'attività di controllo è demandata all'amministrazione comunale e all'ARPA che la esercitano nei limiti del presente regolamento e ciascuno per le proprie competenze, salvo per l'ARPA l'attività derivante dall'applicazione di norme particolari per legge assegnate alla competenza della medesima.

4. L'amministrazione comunale per le misurazioni, indagini conoscitive, analisi, in alternativa all'ARPA potrà avvalersi di tecnici competenti in acustica iscritti all'albo regionale/provinciale.

Art.53 - Sanzioni

1. Le violazioni alle prescrizioni impartite dalla pubblica Amministrazione in applicazione alla presente disciplina sono punite con le sanzioni previste dall'art. 10 della Legge 447/1995 e successive modificazioni e dalle sanzioni previste dalle Leggi Regionali in materia.

2. Qualora un'attività dia luogo ad immissioni sonore superiori ai limiti vigenti od ai limiti autorizzati in deroga e sia stata già emessa e notificata diffida alla sua prosecuzione e l'attività rumorosa continui in contrasto con detti provvedimenti, il dirigente del servizio responsabile , con proprio atto, provvede ad intimare la cessazione dell'uso della sorgente sonora causa del disturbo, se individuabile, oppure ad ordinare la sospensione dell'intera attività.

3. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal comma 1 sono introitate dagli Enti competenti all'irrogazione delle sanzioni. Fermo restando quanto previsto al comma 4 dell'articolo 10 della legge 447 del 1995 ("il 70 per cento delle

somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo è versato all'entrata del bilancio dello Stato, per essere devoluto ai comuni per il finanziamento dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della L.447/95, con incentivi per il raggiungimento dei valori di cui all'art. 2, comma 1, lettere f) e h), sempre della L.447/95”), le somme introitate dal comune ai sensi delle lett. a) e b) del comma 1 della legge regionale 15 del 2001, sono destinate al finanziamento dei Piani di risanamento di cui all'articolo 10.

4. La violazione dell'articolo 49, punto 7, del presente regolamento costituisce infrazione alle norme della circolazione stradale e, come tale, è punita ai sensi dell'articolo 23, comma 11, del Codice della Strada.

5. Nel caso in cui la violazione ad una norma del presente regolamento non trovi espressa sanzione in atti aventi valore di legge dello stato o della Regione Emilia Romagna, la stessa è punita ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo n. 276 del 2000 (testo unico per gli enti locali).

CAPO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

Art. 54- Disposizioni transitorie e finali

1. Per tutto quanto non previsto si rinvia alle disposizioni di legge statale e regionale vigenti in materia.
2. L'emanazione di norme sovracomunali, comporta la contestuale decadenza di tutti gli articoli del presente regolamento in contrasto con le medesime.
3. Sono abrogate tutte le norme esistenti in qualsiasi regolamento o altra disposizione comunale per le parti in contrasto con il presente regolamento, ad eccezione dei casi indicati all'art.48.

ALLEGATO A DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO (DO.IM.A.) E DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO (D.P.C.A.)

LA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO (DOIMA)

La documentazione di impatto acustico è una relazione capace di fornire, in maniera chiara ed inequivocabile, tutti gli elementi necessari per una previsione, la più accurata possibile, degli effetti acustici che possono derivare dalla realizzazione del progetto.

La documentazione di impatto acustico dovrà essere tanto più dettagliata e approfondita quanto più rilevanti potranno essere gli effetti di disturbo da rumore e, più in generale, di inquinamento acustico, derivanti dalla realizzazione del progetto stesso.

Nel caso che la previsione dei livelli acustici sia stata ottenuta tramite calcolo teorico, dovrà esserne data illustrazione.

Tale documentazione dovrà di norma contenere una relazione tecnica illustrativa ed elaborati cartografici.

Contenuti della relazione tecnica illustrativa:

- 1) descrizione dell'attività.
- 2) descrizione dell'ubicazione dell'insediamento e del contesto in cui è inserito, corredata da cartografia adeguata (vedi b).
- 3) descrizione delle sorgenti di rumore:
 - a) analisi delle attività e caratterizzazione acustica delle sorgenti ai fini degli effetti esterni all'unità immobiliare; le sorgenti sonore dovranno essere individuate in cartografia: planimetrie e prospetti;
 - b) valutazione del volume di traffico indotto presumibile, e dei conseguenti effetti di inquinamento acustico;
 - c) indicazione delle caratteristiche temporali di funzionamento, specificando se attività a carattere stagionale, la durata nel periodo diurno e/o notturno e se tale durata è continua o discontinua, la frequenza di esercizio, la contemporaneità di esercizio delle sorgenti; per rumori a tempo parziale durante il periodo diurno indicare la durata totale; indicare anche quale fase di esercizio causa il massimo livello di rumore e/o di disturbo.
- 4) Indicazione degli edifici, degli spazi utilizzati da persone o comunità e degli ambienti abitativi (ricettori) presumibilmente più esposti al rumore proveniente dall'insediamento (tenuto conto delle zone acustiche, della distanza, della

direzionalità e dell'altezza delle sorgenti, della propagazione del rumore, dell'altezza delle finestre degli edifici esposti, ecc.).

- 5) Indicazione dei livelli di rumore esistenti prima dell'attivazione del nuovo insediamento da rilievi fonometrici, specificando i parametri di misura (posizione, periodo, durata, ecc.), eventualmente integrati con valori ricavati da modelli di simulazione.
- 6) Indicazione dei livelli di rumore dopo l'attivazione delle nuove sorgenti (presunti); i parametri di calcolo o di misura dovranno essere omogenei a quelli del punto precedente per permettere un corretto confronto.
- 7) Valutazione del contributo complessivo all'inquinamento acustico derivante dall'intervento in progetto e verifica del rispetto dei limiti di zona, del criterio differenziale di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97 e dei limiti di rumore delle sorgenti per cui sono previsti specifici decreti di cui al Capo I.
- 8) Descrizione degli interventi di bonifica eventualmente previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dalla zonizzazione acustica, supportata da ogni informazione utile a specificare le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse.

Contenuti degli elaborati cartografici:

- 1) copia degli elaborati grafici allegati alla pratica edilizia;
- 2) stralcio della zonizzazione acustica relativa alla zona di intervento e alle zone limitrofe potenzialmente interessate dalle emissioni sonore dell'insediamento;
- 3) indicazione, anche grafica (retinatura o colorazione), della destinazione d'uso degli edifici circostanti che potrebbero essere interessati dalle emissioni sonore dell'insediamento: residenziale, produttivo, di servizio o altro, specificando indicazione e individuazione grafica, di tutte le sorgenti di rumore rilevanti, comprese quelle non pertinenti all'insediamento e la rete stradale; nei casi più complessi, per chiarezza, le sorgenti potranno essere riportate su una ulteriore mappa in scala più estesa;
- 4) mappe e sezioni acustiche negli scenari ante e post attuazione degli interventi in progetto.

LA DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO (DPCA)

Contenuti della relazione tecnica illustrativa:

- 1) Rilevazione dello stato di fatto ovvero la rilevazione dei livelli di rumore esistenti prima della realizzazione del nuovo insediamento con localizzazione e descrizione delle principali sorgenti di rumore e valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale nei rispettivi periodi di riferimento; l'indicazione dei livelli di rumore esistenti dovrà essere supportata da rilievi fonometrici specificando i parametri di misura (posizione, periodo, durata, ecc.), eventualmente integrati con valori ricavati da modelli di simulazione.
- 2) Valutazione della compatibilità acustica dell'insediamento previsto con i livelli di rumore esistenti: indicazione dei livelli di rumore dopo la realizzazione dell'intervento in corrispondenza di tutti i bersagli sensibili da questo previsti; i parametri di calcolo o di misura dovranno essere omogenei a quelli del punto precedente per permettere un corretto confronto; tali valori, desunti anche attraverso modelli di simulazione, andranno confrontati con i limiti di zona.
- 3) Descrizione degli interventi di mitigazione eventualmente previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dalla zonizzazione acustica, supportata da ogni informazione utile a specificare le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse; descrizione di eventuali azioni progettuali tendenti al rispetto dei requisiti acustici passivi ai sensi D.P.C.M. 5/12/97.
- 4) Nel caso di Piani Attuativi la documentazione previsionale del clima acustico dovrà essere integrata da:
 - a) quantificazione dell'eventuale incremento percentuale del traffico veicolare e del relativo contributo alla rumorosità ambientale indotto dall'attuazione del progetto di intervento relativo al comparto;
 - b) eventuale localizzazione e descrizione di impianti, di apparecchiature e/o di attività rumorose e quantificazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale tenendo conto degli usi specifici del progetto di intervento relativo al comparto;
 - c) valutazione dell'eventuale impatto acustico di opere, infrastrutture e trasformazioni urbanistiche previste dagli strumenti di pianificazione territoriale;
 - d) eventuale proposta di zonizzazione acustica del comparto oggetto dell'intervento secondo le destinazioni d'uso previste; la proposta di nuova zonizzazione deve essere effettuata sulla base degli stessi parametri impiegati nella redazione della zonizzazione acustica del territorio comunale; al fine di evitare una microsuddivisione di zone acustiche si individua una

soglia minima indicativa di superficie territoriale pari a 10.000 mq, al di sotto della quale non è possibile riclassificare il comparto oggetto dell'intervento;

e) verifica, mediante modelli previsionali opportunamente tarati e con l'indicazione del livello di precisione, del rispetto dei limiti di zona previsti all'interno ed all'esterno del comparto;

f) descrizione degli elementi progettuali relativi sia all'organizzazione dell'intervento che alle eventuali opere di protezione passiva finalizzati alla riduzione dell'esposizione al rumore.

5) La loro completa realizzazione è condizione necessaria e vincolante per il conseguimento del certificato di abitabilità da parte degli edifici alla cui protezione acustica essi risultino destinati. I monitoraggi devono essere eseguiti tenendo conto delle seguenti indicazioni:

a) conformità alle norme di riferimento;

b) caratterizzazione delle singole sorgenti e del loro contributo in relazione ai tempi di riferimento diurno e notturno;

c) localizzazione dei ricettori (altezza e dislocazione degli edifici).

6) Per quanto riguarda il monitoraggio finalizzato ad accertare l'impatto acustico delle infrastrutture stradali sul comparto d'intervento, questo può essere realizzato con tecniche di campionamento rappresentative delle variazioni di rumorosità che si determinano nel tempo di riferimento.

Contenuti degli elaborati cartografici:

1) Copia degli elaborati grafici allegati alla pratica edilizia;

2) Stralcio della zonizzazione acustica relativa alla zona di intervento e alle zone limitrofe potenzialmente interessate dalle emissioni sonore dell'insediamento;

3) Indicazione e individuazione grafica, di tutte le sorgenti di rumore rilevanti, comprese quelle non pertinenti all'insediamento e la rete stradale; nei casi più complessi, per chiarezza, le sorgenti potranno essere riportate su una ulteriore mappa in scala più estesa;

4) Caratterizzazione delle diverse sorgenti e quantificazione del contributo acustico di ciascuna di esse;

5) Mappe e sezioni acustiche negli scenari ante e post attuazione degli interventi in progetto e/o quantificazione puntuale dei livelli acustici sui principali ricettori presenti.